SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 luglio 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2004, n. **180.**

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro, ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.

Art. 2.

1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 25.000.

Art. 3.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le disposizioni previste dall'articolo n. 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio».

— L'art. 14, della citata legge, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— Il regolamento (CE) n. 2560/2001, è pubblicato in GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.

— L'art. 7, del citato regolamento, così recita:

«Art. 7 *(Rispetto del presente regolamento)*. — Il rispetto del presente regolamento è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002».

— L'art. 3, della citata legge, così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali noi siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 2560/2001, vedi note alle premesse.

— L'art. 3, del citato regolamento, così recita:

«Art. 3 *(Commissioni sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri)*. — 1. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.

2. Dal 1° luglio 2003 al più tardi le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo di 12.500 EUR è portato a 50.000 EUR».

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 2560/2001 vedi note alle premesse.

— Gli articoli 4 e 5, del citato regolamento, così recitano:

«Art. 4 *(Trasparenza delle commissioni)*. — 1. Ogni ente mette a disposizione dei propri clienti, in forma chiara e comprensibile, per iscritto, e, ove necessario, secondo le disposizioni nazionali, anche elettronicamente, informazioni preliminari sulle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati nello Stato membro dove l'ente è stabilito.

Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di far figurare sui libretti di assegni un'avvertenza ai consumatori relativa alle commissioni percepite per l'utilizzo transfrontaliero degli assegni.

2. Qualsiasi variazione delle commissioni è comunicata, prima della data di applicazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.

3. Nel caso in cui addebitino una commissione per il cambio di valuta da e in euro, gli enti forniscono ai propri clienti:

a) informazioni preliminari su tutte le commissioni di cambio che intendono applicare;

b) informazioni specifiche sulle commissioni di cambio che sono state applicate.».

«Art. 5 *(Misure per facilitare i bonifici transfrontalieri)*. — 1. L'ente comunica, se del caso, a ciascun cliente che ne faccia richiesta, il proprio codice d'identificazione della banca (codice BIC) e il numero internazionale dei conto bancario (codice IBAN) del cliente stesso.

2. Il cliente fornisce, su richiesta dell'ente che esegue il bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell'ente del beneficiario. Se il cliente non fornisce le informazioni precitate, l'ente può addebitargli commissioni supplementari. In tal caso l'ente deve mettere a disposizione della clientela informazioni riguardo alle commissioni supplementari, a norma dell'art. 4.

3. A decorrere dal 1° luglio 2003, gli enti indicano negli estratti conto di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN del cliente e il codice BIC dell'ente.

4. Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così recita:

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, secondo le rispettive competenze.

2. La Banca d'Italia o la Consob formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito. il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».

04G0211

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2004.

Nomina a Ministro senza portafoglio del sen. dott. Roberto Calderoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Roberto Calderoli, senatore della Repubblica, è nominato Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 251

04A07595

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificata dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga, nata a Rzeszow (Polonia) il 12 agosto 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Adwokacka», di cui è in possesso, conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Magistra prawa», conseguito presso l'«Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej» di Lublinie il 30 settembre 1980;

Considerato inoltre che è iscritta nel «Okregowa Rada Adwokacka» di Rzeszowie dal 19 dicembre 1985, come attestato dall'«Okregowa» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra. Wiktor Zofia Jadwiga, nata a Rzeszow (Polonia) il 12 agosto 1954, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La prova scritta verterà su tre materie di cui una a scelta dell'interessato tra le seguenti dieci: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale penale, diritto processuale civile, diritto internazionale privato, ordinamento e deontologia professionale; due consistenti in diritto civile e diritto penale.

Art. 5.

La prova orale verterà su cinque materie a scelta dell'interessato tra le nove indicate, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta di cui una a scelta dell'interessata.

c) La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dalla richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A07076

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Allario Carolina Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Allario Carolina Andrea, nata a Jurin (Argentina) il 30 giugno 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogada», conseguito presso la «Universidad Argentina John F. Kennedy» il 29 maggio 1996;

Considerato inoltre che è iscritto presso la «Camera Federal de Apelaciones de La Plata», con la matricola n. 22.192, dal 10 agosto 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 29 marzo 2004 in cui si esprimeva parere favorevole con l'applicazione della prova scritta e orale completa ad esclusione del diritto civile in quanto l'istante ha documentato attività professionale svolta presso uno studio legale italiano dal 2002 ad oggi in campo civilistico;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Allario Carolina Andrea, nata a Jurin (Argentina) il 30 giugno 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto costituzionale, 3) diritto commerciale, 4) diritto del lavoro, 5) diritto amministrativo, 6) diritto processuale civile, 7) diritto processuale penale, 8) diritto internazionale privato, 9) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A07077

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Costanza Pete Joseph, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Costanza Pete Joseph nato a Pueblo (USA) l'11 luglio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Attorney», conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Arts», conseguito presso l'«University of Southern Colorado» in data 16 maggio 1992 e lo «Juris Doctor» presso la «Southern New England School of Law» di Dartmouth (Massachetts) in data 19 maggio 2000;

Considerato inoltre che è iscritto presso la «Supreme Judicial Court holden at Boston» in data 18 giugno 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Costanza Pete Joseph nato a Pueblo (USA) l'11 luglio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A07080

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Caroli Gomez Marcella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Caroli Gomez Marcella Maria, nata a Medellin (Colombia) l'8 settembre 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso la «Universidad Pontificia Bolivariana» il 19 agosto 1994 e che detto titolo è stato riconosciuto equipollente con la laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Considerato che è iscritta presso il «Consejo Superior de Abogado» (Colombia) dal 27 febbraio 1997;

Considerato inoltre che è in possesso di attestati di perfezionamento dell'Università degli studi di Bologna e di collaborazione con studio professionale;

Preso atto che ha presentato certificazione di compiuta pratica del 16 novembre 2001 rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Caroli Gomez Marcella Maria, nata a Medellin (Colombia) l'8 settembre 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di un'unica prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento forense.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A07081

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Barghouthi Mohamed Ibrahim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Barghouthi Mohamed Ibrahim nato a Kuwait (Kuwait) il 16 ottobre 1970, cittadino giordano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale giordano di ingegneria chimica ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di ingegneria chimica, conseguito presso l'Università Al Baath di Homs (Siria) nel marzo 1995;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'Associazione giordana degli ingegneri di Amman dal 10 luglio 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) meccanica del volo, 4) architettura navale oltre a deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 89/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia rinnovato in data 5 marzo 2004, con scadenza il 3 aprile 2005, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Barghouthi Mohamed Ibrahim nato a Kuwait (Kuwait) il 16 ottobre 1970, cittadino giordano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) meccanica del volo, 4) architettura navale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

04A07078

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Benmergui Ricardo Alfonso, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Benmergui Ricardo Alfonso nato a Merida (Venezuela) il 17 ottobre 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Ingeniero» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero Metalùrgico», conseguito presso l'«Universidad Central Venezuela» in data 23 novembre 2001;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» al n. 130304 dal 16 gennaio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) costruzioni macchine, 2) meccanica del volo, 3) impianti industriali;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Benmergui Ricardo Alfonso nato a Merida (Venezuela) il 17 ottobre 1976, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni macchine, 2) meccanica del volo, 3) impianti industriali.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

04A07079

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Alba Di Liberto Rolando Gaston, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Alba Di Liberto Rolando Gaston, nato a Miraflores (Perù), il 18 dicembre 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Engeniero Civil» conseguito presso l'«Universidad Ricardo Palma», in data 30 giugno 1995 e del «Master of Science-Civil Engineering» rilasciato dall'«University of Colorado» il 10 agosto 1991;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros del Perù» dal 2 ottobre 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti; 2) architettura tecnica;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alba Di Liberto Rolando Gaston, nato a Miraflores, il 18 dicembre 1953, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti; 2) architettura tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale.

04A07082

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Collins David Patrick, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia dalla professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Collins David Patrick, nato a Dublino il 24 settembre 1969, cittadino irlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale irlandese ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Baccalaureatus in Arte Ingeniaria», conseguito presso la «National University of Ireland» nel luglio 1992;

Considerato che produce ampia esperienza professionale nel campo dell'ingegneria per oltre due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Collins David Patrick, nato a Dublino il 24 settembre 1969, cittadino irlandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07083

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2004.

Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti, che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;

Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facoltà di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2003, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2.

Studio di settore TD12U

1. Lo studio di settore TD12U (Produzione di prodotti di panetteria, codice attività 15.81.1 e Commercio al dettaglio di pane, codice attività 52.24.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:

a) supermercati, codice attività 52.11.2;

b) discount di alimentari, codice attività 52.11.3;

c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4;

d) commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0;

e) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1;

f) drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2;

g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3;

h) commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Art. 3.

Studio di settore TG44U

1. Lo studio di settore TG44U (Alberghi e motel, con ristorante, codice attività 55.10.A; Alberghi e motel, senza ristorante, codice attività 55.10.B; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attività 55.23.4; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero, codice attività 55.23.6), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:

a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;

b) bar e caffè, codice attività 55.40.A;

c) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Art. 4.

Studio di settore SM85U

1. Lo studio di settore SM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, codice attività 52.26.0), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività predetta, quella di ricevitoria (codice attività 92.71.0). Lo studio SM85U si applica anche se l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco non è prevalente, in termini di ricavi, rispetto all'attività di ricevitoria.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003 PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

STUDIO DI SETTORE
SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici
SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche
SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio
SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica
SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi
SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette
SD45U - Lavorazione di tè; lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
SD48U - Cantieri navali
SD49U - Fabbricazione di materassi
SG41U - Studi di mercato e sondaggi d'opinione
SG90U - Esercizio della pesca
SG91U - Intermediari delle assicurazioni
SG92U - Servizi in materia di contabilità
SG93U - Design e styling
SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive
SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali
SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici
SK28U - Regia e recitazione
SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio
SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli
SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze
TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco
TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta
TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature
TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari
TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi ecc.
TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole ecc.
TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria
TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione
TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari
TM02U - Commercio al dettaglio di carni
TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

1. PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

• a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

- ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
- ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;

2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;

3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;

4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. DEFINIZIONE DELLA TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino[1].

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione

[1] Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

delle incidenze di ciascuna variabile[2] sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

• sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;

• sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'Allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2003 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

[2] Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici	0,0255	0,2719	0,1418	0,0624	0,1332	0,5472	0,5635
SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche	0,0446	0,2229	0,2083	0,0502	0,0556	0,3839	0,4224
SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio	0,0434	0,2481	0,1952	0,0626	0,0746	0,2956	0,3549
SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica	0,0423	0,3689	0,2139	0,0597	0,1164	0,1954	0,3139
SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi	0,0161	0,2129	0,1875	0,0547	0,0809	0,3863	0,3993
SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette	0,0588	0,3511	0,2173	0,0627	0,0787	0,3896	0,4307
SD45U - Lavorazione di tè; lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè	0,0224	0,5741	0,1071	0,0610	0,0997	0,4264	0,4413
SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici	0,0383	0,3018	0,1357	0,0784	0,0900	0,4694	0,4898
SD48U - Cantieri navali	0,0500	0,3269	0,2734	0,0533	0,0848	0,2258	0,3254
SD49U - Fabbricazione di materassi	0,0180	0,3653	0,1655	0,0548	0,2218	0,4923	0,5104
SG41U - Studi di mercato e sondaggi d'opinione	0,1727	0,1900	0,2249	0,0811	0,0206	0,0229	0,1651
SG90U - Esercizio della pesca	0,0760	1,1393	0,3491	0,1498	0,0135	0,0416	0,0718
SG91U - Intermediari delle assicurazioni	0,0943	0,2254	0,1783	0,0869	0,0029	0,0081	0,0686
SG92U - Servizi in materia di contabilità	0,1212	0,2888	0,3588	0,0572	0,0046	0,0147	0,0693
SG93U - Design e styling	0,0677	0,3783	0,1508	0,0700	0,0332	0,0650	0,0910
SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive	0,1628	0,7834	0,1532	0,0909	0,0339	0,0307	0,1666
SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali	0,0574	0,8285	0,2763	0,1080	0,0257	0,0504	0,1001
SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici	0,1548	0,1805	0,0351	0,0603	0,0020	0,0037	0,0253
SK28U - Regia e recitazione	0,2590	0,5940	0,5461	0,1832	0,0104	0,0863	0,3750
SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio	0,0248	0,0967	0,0991	0,0415	0,0710	0,6573	0,6759
SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo	0,0112	0,1150	0,0570	0,0292	0,5628	0,7713	0,7801
SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	0,0107	0,3586	0,2203	0,0893	0,1023	0,8073	0,8118
SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili	0,0245	0,1080	0,0356	0,0266	0,0289	0,7939	0,8066
SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli	0,0183	0,0973	0,0677	0,0362	0,1577	0,7585	0,7685
SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	0,0247	0,0965	0,0592	0,0468	0,0763	0,7017	0,7113
SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili	0,0214	0,0978	0,0729	0,0429	0,1352	0,6896	0,7027
SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	0,0199	0,4304	0,1936	0,0689	0,1474	0,5316	0,5552
SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	0,0302	1,0610	0,1430	0,0437	0,0407	0,4326	0,4500

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI
EVOLUZIONE STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003

STUDI DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria	0,0419	0,5111	0,1925	0,0664	0,0265	0,3815	0,3966
TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze	0,0376	0,9467	0,2130	0,0912	0,0115	0,1364	0,1953
TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco	0,0755	0,4232	0,0922	0,0450	0,0342	0,0301	0,0893
TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta	0,0760	0,4459	0,0955	0,0529	0,0510	0,0273	0,0847
TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature	0,0664	0,4190	0,1095	0,0583	0,0538	0,0488	0,0872
TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari	0,0697	0,3960	0,1103	0,0479	0,0422	0,0290	0,0813
TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi ecc.	0,0522	0,3758	0,1254	0,0476	0,0368	0,0703	0,0704
TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole ecc.	0,0534	0,4160	0,1723	0,0523	0,0268	0,0472	0,0684
TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria	0,0563	0,3856	0,1325	0,0467	0,0236	0,0249	0,0713
TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione	0,0676	0,3890	0,1087	0,0534	0,0328	0,0211	0,0703
TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari	0,0085	0,1421	0,0526	0,0270	0,1176	0,8064	0,8076
TM02U - Commercio al dettaglio di carni	0,0129	0,1865	0,0521	0,0307	0,0336	0,7889	0,7921
TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori	0,0073	0,1616	0,0766	0,0501	0,6714	0,7066	0,7084

04A07415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 giugno 2004.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario, in favore degli operai agricoli di Ferrara.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 6/00 del 19 giugno 2000 di ricostruzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 3/2002 del 31 gennaio 2002 di nomina del sig. Fabrizio Tassinati;

Viste le dimissioni del suindicato sig. Tassinati da membro effettivo della commissione in parola;

Vista la nota del 21 giugno 2004 con la quale la FLAI-CGIL propone la sostituzione del sig. Tassinati con il sig. Davide Fiorini;

Decreta:

Il sig. Davide Fiorini, nato a Portomaggiore (Ferrara) il 22 dicembre 1963, è nominato componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore degli operai agricoli di Ferrara in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Fabrizio Tassinati, dimissionario, che decade dalla nomina.

La sig.ra Veronica Tagliati, nata a Ferrara il 4 gennaio 1971, è nominata componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore degli operai agricoli di Ferrara in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Giuliana Colussi, dimissionaria, che decade dalla nomina.

Ferrara, 30 giugno 2004

Il dirigente provinciale: DE ROGATIS

04A07074

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Nomina del commissario governativo del «Nuovo Consorzio Regionale per le Acli», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispezione straordinaria del 5 agosto 2003 nei confronti del «Nuovo Consorzio Regionale per le Acli», con sede in Roma;

Ritenuto che la gravità delle irregolarità riscontrate, nonché l'immobilismo in cui versa il sodalizio rendono inutile il provvedimento della diffida;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Viste le controdeduzioni prodotte dal rappresentante legale;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci del «Nuovo Consorzio Regionale per le Acli», con sede in Roma, codice fiscale n. 04515061002, costituita in data 10 maggio 1993, a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, codice fiscale BRGGBR71B09G420I, con studio in Roma in via Sommacampagna n. 9, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07121

DECRETO 21 giugno 2004.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Marino Carboni», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispezione straordinaria del 13 ottobre 2003 nei confronti della società cooperativa «Marino Carboni», con sede in Roma;

Tenuto conto dello stato di grave conflittualità all'interno degli organi sociali del sodalizio;

Ritenuto che la gravità delle irregolarità riscontrate, nonché l'immobilismo in cui versa il sodalizio rendono inutile il provvedimento di diffida;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Viste le controdeduzioni prodotte dal rappresentante legale;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Marino Carboni», con sede in Roma, codice fiscale n. 05834700588, costituita in data 16 novembre 1982, a rogito notaio dott. Bissi Renato.

Art. 2.

L'avv. Massimo Seri, nato a Roma il 5 agosto 1958, codice fiscale SREMSM58M05H501O, con studio in Roma in via Ovidio n. 90, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07122

DECRETO 21 giugno 2004.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Dani 2000», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispezione straordinaria del 6 ottobre 2003 nei confronti della società cooperativa «Dani 2000», con sede in Roma;

Tenuto conto dello stato di grave conflittualità all'interno degli organi sociali del sodalizio;

Ritenuto che la gravità delle irregolarità riscontrate, nonché l'immobilismo in cui versa il sodalizio rendono inutile il provvedimento di diffida;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Viste le controdeduzioni prodotte dal rappresentante legale;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Dani 2000», con sede in Roma, codice fiscale n. 04254541008, costituita in data 5 febbraio 1992, a rogito notaio dott.ssa Maria Lidia Cianci.

Art. 2.

Il dott. Tiziano Gullotto, nato a Randazzo (Catania) il 12 giugno 1961, codice fiscale GLLTZN61H12H175V, con studio in Roma, piazza Irnerio n. 67, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07123

DECRETO 21 giugno 2004.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Tiziana», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispezione straordinaria del 10 settembre 2003 nei confronti della società cooperativa «Tiziana», con sede in Roma;

Tenuto conto dello stato di grave conflittualità all'interno degli organi sociali del sodalizio;

Ritenuto che la gravità delle irregolarità riscontrate, nonché l'immobilismo in cui versa il sodalizio rendono inutile il provvedimento di diffida;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Viste le controdeduzioni prodotte dal rappresentante legale;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Tiziana», con sede in Roma, codice fiscale n. 04254541000, costituita in data 5 febbraio 1992, a rogito notaio dott.ssa Cianci Maria Rita.

Art. 2.

L'avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, codice fiscale SCMLRI72T59H501I, con studio in Roma in via G. Alfani n. 23, è nominata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07124

DECRETO 21 giugno 2004.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Walter Tobagi», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispezione ordinaria del 9 dicembre 2003 nei confronti della società cooperativa «Walter Tobagi», con sede in Roma;

Tenuto conto dello stato di grave conflittualità all'interno degli organi sociali del sodalizio;

Ritenuto che la gravità delle irregolarità riscontrate, nonché l'immobilismo in cui versa il sodalizio rendono inutile il provvedimento di diffida;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Viste le controdeduzioni prodotte dal rappresentante legale;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della Cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Walter Tobagi», con sede in Roma, codice fiscale n. 05834710583, costituita in data 16 novembre 1982, a rogito notaio dott. Bissi Renato.

Art. 2.

L'avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1975, codice fiscale GRDFNC75P43I324Y, con studio in Roma in via Bertoloni n. 26, è nominata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07125

DECRETO 21 giugno 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Civitellese», in Civitella Val di Chiana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003 con il quale la società cooperativa «Edilizia Civitellese», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del prof. Nicolino Tamilia;

Vista la relazione del commissario governativo datata 19 aprile 2004 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al prof. Nicolino Tamilia, commissario governativo della società cooperativa «Edilizia Civitellese», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo), sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07202

DECRETO 21 giugno 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia La Villa», in Nuoro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Edilizia La Villa», con sede in Nuoro, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Stefano Manca;

Vista la relazione del commissario governativo datata 3 maggio 2004 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Stefano Manca, commissario governativo della società cooperativa «Edilizia La Villa», con sede in Nuoro, sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07216

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.L. & M.G. Servizi logistici & manutenzioni generali S.c. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.L. & M.G. Servizi logistici & manutenzioni generali S.c. a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale n. 02730620164), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Palumbo, nato ad Angri (Salerno) il 10 giugno 1961 ed ivi residente in via Brig. G. D'Anna n. 116, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07215

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sviluppo Falisca S.c. a r.l.», in Montefiascone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sviluppo Falisca S.c. a r.l.», con sede in Montefiascone (Viterbo) (codice fiscale n. 00263920563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dr.ssa Silvia Gulisano, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 5 novembre 1965, domiciliata in Viterbo, Strada Cassia Sud, n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07213

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabeth Kutschke, di titolo di formazione professionale acquisito in Germania, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, negli ambiti territoriali di Trapani e provincia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto 10 febbraio 2004 registrato dal competente organo di controllo con il quale è stata conferita delega di firma al dirigente titolare dell'ufficio B2 - sistema turistico nazionale dott. Antonio Sereno;

Vista l'istanza del 6 dicembre 2003 della sig.ra Elisabeth Kutschke, cittadina tedesca con cittadinanza italiana, nata a Stade il 14 aprile 1958, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Germania presso il Comune di Aurich con abilitazione nella R.F.G. all'esercizio della professione, ai fini dell'accesso ed esercizio a Trapani e provincia della professione di «guida turistica»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 18 marzo 2004 che ha approvato il riconoscimento del titolo previa accertamento da parte dell'ufficio B2 della rispondenza del titolo di guida turistica alle linee dell'ordinamento tedesco, ove questo manchi previa verifica dell'effettiva attività svolta, ed inoltre al superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Vista la nota del Consolato di Hannover del 19 aprile 2004 che riferisce sulla rispondenza del titolo di guida turistica alle linee dell'ordinamento tedesco per cui la sig.ra Elisabeth Kutschke deve essere qualificata a tutti gli effetti guida turistica;

Considerato inoltre che la sig.ra Elisabeth Kutschke risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che la sig.ra Elisabeth Kutschke ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della Regione Siciliana, la quale con nota del 22 giugno 2004 ha indicato i contenuti della stessa, da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale),

precisando che per l'iscrizione all'Albo delle guide turistiche verranno seguite le prescrizioni di cui alla legge regionale approvata il 21 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elisabeth Kutschke, cittadina tedesca con cittadinanza italiana, nata a Stade il 14 aprile 1958, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Trapani e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Siciliana rilascerà alla sig.ra Elisabeth Kutschke un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: tedesco e italiano.

Roma, 28 giugno 2004

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO A

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Elisabeth Kutschke, nata a Stade il 14 aprile 1958, e residente a Castelvetrano, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Trapani e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Elisabeth Kutschke risulta essere un «professionista» già qualificato in Germania e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

legislazione turistica nazionale e della Regione Siciliana;

nozioni di storia, archeologia, arte antica e moderna riferite alla provincia di Trapani;

principali monumenti di Trapani e della sua provincia;

musei, gallerie e siti archeologici della provincia di Trapani:

museo del mare e museo Pepoli (Trapani);

Erice - storia e monumenti;

Calatafimi: parco archeologico di Segesta;

Campobello di Mazara: cave di Cusa;

parco archeologico di Selinunte;

riserva naturale dello Zingaro;

Marsala: complesso monumentale S. Pietro, museo degli Arazzi fiamminghi, museo archeologico con relitto della nave punica;

Mazara del Vallo: museo del Satiro;

Isola di Mozia - museo Whitaker;

Paceco - museo delle Saline;

parchi e riserve della provincia di Trapani con particolare riferimento allo Stagnone di Marsala.

04A07219

DECRETO 1º luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Taurus società cooperativa sociale a r.l.», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta

Art. 1.

La cooperativa «Taurus società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Rimini (codice fiscale n. 02512590403) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Christian Corelli, nato a Rimini il 4 agosto 1975 ed ivi domiciliato in via Lagomaggio n. 73/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07203

DECRETO 1º luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Ulisse a r.l.», in Cusano Milanino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Ulisse a r.l.», in liquidazione, con sede in Cusano Milanino (Milano) (codice fiscale n. 11291100151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianfranco Secchi, nato a Varese il 7 ottobre 1934, domiciliato in Milano, via Meravigli, n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07214

DECRETO 1º luglio 2004.

Annullamento del decreto 31 marzo 2004, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.T.C. - Manifatture tessili castellanesi a r.l.», in Putignano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 88/2004 in data 31 marzo 2004 con il quale la società cooperativa «M.T.C. - Manifatture tessili castellanesi a r.l.», con sede in Putignano (Bari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Annalisa De Giosa ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 38/2004 in data 22 marzo 2004, con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della nominata società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 88/2004 in data 31 marzo 2004, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07201

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 marzo 2004.

Proroga dei termini per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al sottosegretario di Stato, on.le Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21 dicembre 2001 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, è stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a euro 1,81 applicabile, rispettivamente fino al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002;

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui ci si deve uniformare nella determinazione di diritti, tasse e corrispettivi nella stessa indicati;

Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza, approvate dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (CISA) a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed organizzazione del servizio di sicurezza relativo al passeggero ed al bagaglio a mano al seguito, è al momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 30 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza sopra richiamato, che consentirà di rilevare gli standard posti a base di calcolo dei costi dei servizi di sicurezza regolamentati dalla delibera CIPE n. 86/2000;

Viste le lettere, rispettivamente del 6 febbraio 2004, prot. 420385/SSA e del 1° marzo 2004, prot. n. 420634/SSA/sp, con le quali l'ENAC ha comunicato che le società di gestione non sono in grado di fornire i richiesti dati di bilancio relativi all'anno 2003, certificati secondo le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 86/2000, prima del prossimo 31 luglio 2004 e che, pertanto, è opportuno prorogare congruamente il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 marzo 2003 al 30 settembre 2004;

Visto il proprio decreto 14 marzo 2003, di pari oggetto;

Riconosciuta la necessità di confermare provvisoriamente, e per il tempo necessario a provvedere alla definitiva determinazione della misura del contributo applicabile per i controlli di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano, la misura già prorogata con il decreto 14 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, è prorogato al 30 settembre 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 47

04A07199

DECRETO 31 marzo 2004.

Proroga dei termini per i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli di stiva.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al sottosegretario di Stato on.le Mario Tassone è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Viste le nuove disposizioni del programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;

Viste le lettere, rispettivamente del 6 febbraio 2004, prot. 420385/SSA e del 1° marzo 2004, prot. n. 420634/SSA/sp, con le quali l'ENAC ha comunicato che le società di gestione non sono in grado di fornire i richiesti dati di bilancio relativi all'anno 2003, certificati secondo le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 86/2000, prima del prossimo 31 luglio 2004 e che, pertanto, è opportuno prorogare congruamente il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003 al 30 settembre 2004;

Visto il proprio decreto 14 marzo 2003, di pari oggetto;

Riconosciuta la necessità di confermare provvisoriamente, e per il tempo necessario a provvedere alla definitiva determinazione della misura del contributo applicabile per i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva determinata dal proprio decreto 14 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, è prorogato al 30 settembre 2004.

3. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 48

04A07200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° luglio 2004.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto del 31 maggio 2002, n. 18804, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18804 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'IPOST dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 259 del 23 maggio 2002;

Visto il decreto n. 35342 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 2003, n. 236 con il quale sono state apportate modifiche all'allegato *A* del decreto n. 18804 del 31 maggio 2002;

Vista la nota n. 27160 del 19 marzo 2004 con la quale IPOST ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati nell'allegato *A* al suddetto decreto n. 18804 del 31 maggio 2002;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 18804 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18804 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18804 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - Magazz. - ident.imm.54 - ident.unità 3526 - partita 26101 - foglio 191 - particella 182 di cui alla pagina 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 e identificata dal subalterno 677 anziché 75;

il terreno sito in Reggello (Firenze) - località Saltino - ident.unità 4619 - foglio 27 di cui alla pagina 56 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificato oltre che dalla particella 126 anche dalle particelle 181 e 185;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6 - Negozio - ident.imm.60 - ident.unità 13286 - partita 116986 subalterno 1 di cui alla pagina 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal foglio 376 anziché dal foglio 12, dalla particella 14 anziché dalla particella 1263,7;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Jenner n. 134 - Box - ident.imm.7 - ident.unità 453 - partita 177105 foglio 457 di cui alla pagina 52 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dalla particella 319 anziché 418 e dal subalterno 1 anziché dal subalterno 2;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Valtellina n. 108G - Box - ident.imm.19 - ident.unità 1456 - partita 177105 - foglio 461 - particella 322 - di cui alla pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 42 anziché dal subalterno 45;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Valtellina n. 108G - Box - ident.imm.19 - ident.unità 1459 - partita 177105 - foglio 461 - particella 322 - di cui alla pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 44 anziché dal subalterno 43;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Jenner n. 64/70 - Negozio - ident.imm.18 - ident.unità 1421 - partita 177105 - foglio 457 - particella 583 - di cui alla pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 501 anziché dal subalterno 33;

l'unità immobiliare sita in Roma - P.zza Scotti n. 7 - Negozio - ident.imm.11 - ident.unità 2189 - partita 177105 - foglio 457 - particella 259 di cui alla pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 506 anziché dal subalterno 1;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Caffaro n. 38 - Negozio - cod.imm.41 - ident.unità 3727 - partita 177105 - foglio 823 - particella 78 di cui alla pagina 56

della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 511 anziché dal subalterno 2;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Caffaro nn. 40-50-72 - Magazz. - ident.imm.41 - ident.unità 3525 - partita 177105 - foglio 823 - particella 78 - di cui alla pagina 56 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 513 anziché dal subalterno 1;

l'unità immobiliare sita in Roma - via Valtellina n. 108 H - Magazz. - ident.imm.12 - ident.unità 3614 - partita 177105 - foglio 461 particella 88 di cui alla pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dal subalterno 502 anziché 1;

l'unità immobiliare sita in Roma via M. della Rocca 50 - Negozio - ident.imm.25 - ident.unità 2181 - partita 177105 - foglio 614 - subalterno 8 di cui alla pagina 54 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dalla particella 284 anziché dalla particella 287;

l'unità immobiliare sita in Roma via Venezia Giulia n. 38 - Negozio - ident.imm.27 - ident.unità 2069 - partita 183543 - foglio 636 di cui alla pagina 54 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2002, n. 150 è identificata dalla particella 461 anziché dalla particella 461,532 e dal subalterno 502 anziché dal subalterno 4.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore: SPITZ

04A07169

REGIONE SICILIA

DECRETO 8 aprile 2004.

Devincolo «dell'intero vallone Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto l'art. 146 comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto l'art. 146, comma 3 del suddetto decreto legislativo n. 490/1999;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/1939 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.A. n. 7679 del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2001 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Esaminato il verbale n. 71 del 22 novembre 2002, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a devincolo, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del testo unico n. 490/1999, «l'intero vallone Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel comune di Sciacca, delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 22 novembre 2002, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale sopra indicato contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Sciacca dal 5 dicembre 2002 al 5 marzo 2003 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico n. 490/1999;

Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale, giusta quanto comunicato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Agrigento con nota prot. n. 713 del 14 marzo 2003;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 71 del 22 novembre 2002 a supporto della proposta di devincolo dell'intero vallone Cansalamone ricadente nel comune di Sciacca siano sufficienti e congrue e che testimonino dell'ormai scarso interesse paesaggistico rivestito da quella zona;

Ritenuto che il devincolo dell'intero vallone Cansalamone, dalle sue origini alla foce, non costituisce un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio e che, per questo tratto, possono venir meno le limitazioni imposte dall'art. 146 comma 1, lettera *c)* del testo unico n. 490/1999 senza provocare alterazioni all'immagine paesaggistica della zona in argomento, così come verificato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Agrigento;

Considerato di potere accogliere nella loro globalità le sopra citate motivazioni, espresse dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale del 22 novembre 2002 e nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che in riferimento alla proposta del 22 novembre 2002 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, non ricorrono motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di mantenere il regime vincolistico vigente;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «l'intero vallone Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel comune di Sciacca, meglio descritto nel verbale del 22 novembre 2002 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e delimitato nella planimetria ivi allegata, che insieme al suddetto verbale forma parte integrante del presente decreto, è escluso, dal vincolo paesaggistico imposto ai sensi dell'art. 146 comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale del 22 novembre 2002 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e alla planimetria, di cui sopra e cenno ai sensi degli articoli 142 comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Sciacca, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso. Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Sciacca dove gli interessati potranno prenderne visione. La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Sciacca.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 8 aprile 2004

Il dirigente del servizio: FAVARA

VERBALE n. 71

L'anno duemiladue, alle ore 10,30 del giorno 22 del mese di novembre, presso gli uffici della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, siti in Villa Genuardi, giusta nota di convocazione n. 688 del 19 u.s., si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. proposta di vincolo dell'area «Dal centro storico di Sciacca al Monte Kronio»;

2. proposta di devincolo del vallone Cansalamone in Sciacca.

Sono presenti, il Presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, dott. Anna Maria Sorce, dott. Giuseppe Lombardo e ing. Francesco La Novara, il segretario, arch. Agostino Marrella.

È altresì presente l'arch. Michele Ferrara, Assessore ai lavori pubblici, delegato dal sindaco di Sciacca con delega del 21 novembre 2 prot. 624/gab, coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio urbanistica, arch. Leonardo Fauci..

È assente il rappresentante del Corpo regionale delle foreste di Agrigento, benché formalmente invitato come membro aggregato, ma il cui contributo specialistico è stato proficuamente fornito nelle precedenti fasi istruttorie delle proposte in esame.

Essendo presente la maggioranza dei membri della Commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i lavori con la trattazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

(Omissis).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la Commissione, vista la richiesta espressa dall'amministrazione comunale di Sciacca con nota n. 15849 del 15 maggio 2000, in seguito alla visita diretta lungo tutto il percorso del vallone Cansalamone, attualmente sottoposto a vincolo ai sensi della lettera *e)* comma 1 dell'art. 146 del decreto-legge n. 490/1999, ritenuto che, per effetto delle trasformazioni urbanistico-edilizio avvenute lungo il suo corso e soprattutto nel suo ultimo tratto risultato interamente intubato, l'asta torrentizia ha completamente perso le proprie caratteristiche naturali e paesaggistiche, propone, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, la irrilevanza ai fini paesaggistici dell'intero vallone Cansalamone dalle sue origini sino alla foce.

(Omissis).

ALLEGATO AL VERBALE N. 71 DEL 22 NOVEMBRE 2002

PROPOSTA DI DEVINCOLO DEL VALLONE CANSALAMONE NEL TERRITORIO DI SCIACCA

04A07206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione degli effetti del *Memorandum* d'Intesa sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania nel campo della veterinaria, firmato a Vilnius l'8 maggio 2000.

Il *Memorandum* tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania nel campo della veterinaria, firmato a Vilnius l'8 maggio 2000 ed entrato in vigore il 24 luglio 2001, il cui testo è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, ha cessato di produrre i suoi effetti risultando incompatibile con il trattato di adesione della Repubblica di Lituania all'Unione europea.

Il *Memorandum* cessa di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 1º maggio 2004.

04A07119

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario di Buie (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Giuseppina Raiko, vice console onorario in Buie, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Fiume);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Fiume;

9) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa al rilascio dei visti;

10) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

11) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

12) compiti sussidari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Fiume;

13) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Fiume;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A07120

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 25 giugno 2004, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Giuseppe Landini, console onorario della Repubblica di Lettonia in Modena».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 2 luglio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al signor Massimo D. Salomone, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Bari».

04A07128-04A07129

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispense di notai per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 14 giugno 2004, vistati dalla Ragioneria in data 2 luglio 2004, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Mastrelli Mario, nato a Verona il 2 settembre 1929, notaio residente nel comune di Desenzano del Garda, d.n. Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 settembre 2004;

Sbriziolo Lea, nata a Trento l'8 settembre 1929, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 settembre 2004;

Ciappa Aldo, nato a Napoli il 20 settembre 1929, notaio residente nel comune di Piacenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 settembre 2004;

Chizzini Dante, nato a Pomponesco (Mantova) il 5 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Viadana, d.n. Mantova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 ottobre 2004;

Olmi Giuseppe, nato a Jesi (Ancona) il 6 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Falconara Marittima, d.n. Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 ottobre 2004;

Gallo Aldo, nato a Napoli il 9 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Nardò, d.n. Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 ottobre 2004;

Funiciello Domenico, nato a Gaeta (Latina) il 13 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Caserta, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 ottobre 2004;

Mancini Maria, nata a Malito (Cosenza) il 9 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Cosenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 ottobre 2004;

Federici Angelo, nato a Roma il 16 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 ottobre 2004;

Frumento Giannino, nato a Finale Ligure (Savona) il 21 ottobre 1929, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, d.n. Foggia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 ottobre 2004;

Novello Giuseppe, nato a Schio (Vicenza) il 22 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 ottobre 2004;

Bartolomeo Gino, nato a Formia (Latina) il 26 ottobre 1929, notaio residente nel comune di Formia, d.n. Latina, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 ottobre 2004;

Manzo Luigi, nato a Trapani il 1° novembre 1929, notaio residente nel comune di Trapani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° novembre 2004;

Di Sante Giorgio, nato a Roma il 7 novembre 1929, notaio residente nel comune di Monselice, d.n. Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 novembre 2004;

Torretta Letizia, nata a Campofiorito (Palermo) il 7 novembre 1929, notaio residente nel comune di Vallelunga Pratameno, d.n. Caltanissetta, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 novembre 2004;

Lanteri Vincenzina, nata a Siracusa il 21 novembre 1929, notaio residente nel comune di San Giovanni in Persiceto, d.n. Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 novembre 2004;

Antonioni Giancarlo, nato a Perugia il 23 novembre 1929, notaio residente nel comune di Perugia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 novembre 2004;

Alvisi Piero, nato ad Imola (Bologna) il 26 novembre 1929, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 novembre 2004;

Ferrigno Luigi, nato a Piazza Armerina (Enna) il 4 dicembre 1929, notaio residente nel comune di Crema, d.n. Cremona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 dicembre 2004;

Putortì Francesco, nato a Reggio Calabria il 7 dicembre 1929, notaio residente nel comune di Reggio Calabria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 dicembre 2004;

Rivera Francesco Paolo, nato a Palermo il 12 dicembre 1929, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 dicembre 2004;

di Martino Enrico, nato a Resina il 19 dicembre 1929, notaio residente nel comune di Barletta, d.n. Trani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 dicembre 2004;

Morello Rosario Guglielmo, nato a Palermo il 19 dicembre 1929, notaio residente nel comune di Ragusa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 dicembre 2004.

04A07166

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima»

Estratto decreto A.I.C. n. 574 del 27 novembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIMA, nelle forme e confezioni: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml; «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml; «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»; 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione»; 1 flacone di polvere da 2 g.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24 - C.a.p. 25125, Italia, codice fiscale n. 00826170334.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035600016/G (in base 10), 11YFNJ (in base 32);

classe: «A - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene: eccipiente: acqua p.p.l.;

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035600028/G (in base 10), 11YFNW (in base 32);

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua p.p.i.;

confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035600030/G (in base 10), 11YFNY (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxima sodica 2,096 g (pari a cefotaxime g 2);

la fiala solvente da 10 ml contiene: eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 2 g - A.I.C. n. 035600042/G (in base 10), 11YFPB (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxima sodica 2,096 g.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07443

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nisoran»

Estratto decreto A.I.C. n. 30 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NISORAN, nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 34 - C.a.p. 25125, Italia, codice fiscale n. 00826170334.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034998029 (in base 10), 11D1SF (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress - Soc. consor. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata q.b.a. 30 ml.

Indicazione terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07442

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visipaque»

Estratto decreto NCR n. 240 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VISIPAQUE, anche nella forma e confezione: «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 50 ml.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini, 7, Cap. 20121, Italia, codice fiscale n. 01778520302.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone pp 50 ml A.I.C. n. 029354204 (in base 10), 0VZU6W (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 8,45, prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,95;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Amersham Health AS stabilimento sito in Oslo (Norvegia), Nycoveien 1-2, Po. Box 4220 Nydalen (tutte); Amersham Health stabilimento sito in Cork (Irlanda), Ida Business Park - Carrigtohill (tutte).

Composizione: un flacone in polipropilene contiene:

principio attivo: iodixanolo 15,3 g;

eccipienti: trometamolo 60 mg; sodio cloruro 202 mg; calcio cloruro 4,4 mg; sodio calcio edetato 5 mg; acido cloridrico in quantità compresa tra 7,2 Ph e 7,6 Ph; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per radiodiagnostica in cardioangiografia, angiografia cerebrale (convenzionale e DSA endoarteriosa), arteriografia periferica (convenzionale e DSA endoarteriosa), angiografia addominale (DSA endoarteriosa), urografia, flebografia e contrast enhancement in tomografia computerizzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07323

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Tranexamico»

Estratto decreto n. 241 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ACIDO TRANEXAMICO, nella forma e confezione: «500 mg /5 ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2, C.a.p. 15067, Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg /5 ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 035748019/G (in base 10), 122Y5M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A»;

prezzo: € 4,88;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Bioindustria LIM stabilimento sito in Novi Ligure (Italia), via De Ambrosiis, 2 (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tranexamic acid 500 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: emorragie correlate con alterazione dell'equilibrio tra fibrinoformazione e fibrino-demolizione.

1) In medicina interna terapia e profilassi di:

a) emorragie intestinali da attivazione plasminica;

b) complicazioni emorragiche da cirrosi epatica;

c) complicazioni emorragiche in presenza di leucemia mieloide acuta e cronica nonché leucemia linfoide;

d) emorragie in presenza di carcinomi metastatizzanti;

e) ematemesi e melena da ulcera gastro-duodenale;

f) episodi emoftoici;

g) sindromi emorragiche degli emofilici.

2) In otorinolaringoiatria ed in odontoiatria. Terapia e profilassi di:

a) epitassi;

b) emorragie post-operatorie da attivazione plasminica quali ad es. adenotonsillectomie, stapedectomie e stapedoctoplastiche;

c) emorragie alveolari post-estrattive.

3) In ginecologia ed ostetricia. Terapia e profilassi di:

a) ipermenorree e menorragie;

b) metrorragie;

c) emorragie da iperplasminemia manifestantisi in occasione di interventi praticati sulla vagina;

d) emorragie iperplasminiche primarie del post-partum.

4) In chirurgia. Terapia e profilassi di:

a) emorragie parenchimali intra- e post-operatorie e da lesioni a carico degli organi ricchi di attivatori come ad esempio: emorragie intra- e post-operatorie a seguito di interventi chirurgici effettuati sul torace; emorragie intra- e post-operatorie a seguito di interventi effettuati sul cervello;

b) emorragie intra- e post-operatorie a seguito di interventi di anastomosi porta-cava (cirrosi epatica);

c) emorragie da traumatizzazione del sangue in corso di circolazione extracorporea;

d) emorragie in presenza di carcinomi metastatizzanti.

5) In urologia. Terapia e profilassi di:

a) emorragie intra- e post-operatorie dell'apparato urogenitale specie dopo interventi di prostatectomia;

b) cistiti emorragiche a seguito di terapia radiante per carcinoma genitale;

c) ematurie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07327

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina»

Estratto decreto n. 247 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico NITROGLICERINA, nelle forme e confezioni: «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml e «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis n. 2, C.a.p. 15067, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 50 ml - A.I.C. n. 035642014/G (in base 10), 11ZQNY (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa) euro 7,22; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,93;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bioindustria L.I.M Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., via De Ambrosiis n. 2 - Novi Ligure (Alessandria) (tutte).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: nitroglicerina 50 mg;

eccipienti: glucosio 525 mg, glicole propilenico 2520 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml.

Confezione: «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1,5 ml - A.I.C. n. 035642026/G (in base 10), 11ZQPB (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa) euro 13,10; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,62;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bioindustria L.I.M Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., via De Ambrosiis n. 2 - Novi Ligure (Alessandria) (tutte).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: nitroglicerina 5,0 mg;

eccipienti: etanolo 0,50 mg, glicole propilenico 1,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: angina instabile, angina variante, angina di Pinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno ad infarto miocardico acuto in particolare con elevata pressione di riempimento e con portata - minuto ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07326

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclin»

Estratto decreto NCR n. 248 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACICLIN, anche nella forma e confezione: «250 mg polvere per soluzione per infusione» 3 flaconi.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della fabbrica, 3/A, C.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg polvere per soluzione per infusione» 3 flaconi da 250 mg - A.I.C. n. 028614117 (in base 10), 0V97H5 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

classe: «a per uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 18,73, prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,91.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Serpero S.p.a. stabilimento sito in Masate (Italia), via Filippo Serpero (produzione totale [esclusi i pirogeni]); Biologici Italia Laboratories S.r.l. stabilimento sito in Novate Milanese (Italia), via Cavour, 41-43 (controlli sul finito, confezionamento [esclusi pirogeni]); Biolab S.r.l. stabilimento sito in Vimodrone (Italia), via B. Buozzi, 2 (controllo pirogeni sul prodotto finito); Segetra S.r.l. stabilimento sito in San Colombano al Lambro (Italia), via Milano, 85 (confezionamento secondario).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: aciclovir 250 mg;

eccipiente: sodio idrossido 45 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da Herpes Simplex e da Varicella-Zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da Herpes Simplex in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti di infezioni da virus Varicella-Zoster e forme gravi di Herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da virus Herpes Simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da Herpes Simplex nei neonati.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033209, relativo al farmaco «Sanavir» e successive modifiche;

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A07325

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Partobulin»

Estratto decreto n. 249 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARTOBULIN, anche nella forma e confezione: «1250 U.I. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, c.a.p. A 1220, Austria (AT).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1250 U.I. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita - A.I.C. n. 021974035 (in base 10), 0NYM0M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» nota PT/DV;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 21,95, prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,23.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Baxter Ag Industriestrasse 72, A-1220 Vienna (ultime fasi di produzione); Baxter Ag Smolagasse 11, A-1220 Vienna (confezionamento e controllo).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: immunoglobulina anti-D (RHO) 250 mmg (1250 UI), proteine umane 100-170 mg/ml (con un contenuto di immunoglobuline di almeno il 90%) IgA eccipienti: polietilene glicolo 8,0 mg - glicina 22,5 mg - cloruro di sodio 3,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della immunizzazione anti-Rh(D) nelle donne Rh(D)-negative gravidanza/parto di neonato Rh(D) positivo;

aborto/minaccia di aborto, gravidanza ectopica o mola idatiforme;

emorragia transplacentare dovuta a emorragia ante-parto, amniocentesi, prelievo di villi coriali o procedura ostetrica, ad esempio manovra di rivolgimento esterno o trauma addominale;

trattamento di soggetti Rh (D) negativi a seguito di trasfusioni incompatili di sangue Rh (D) positivo o di emazie concentrate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07324

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Magis»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 985 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: RANITIDINA MAGIS.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., via Cacciamali 34-36-38 - 25125 - Brescia.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035501030/mg (in base 10), 11VDZ6 (in base 32);

classe: «A» nota 48;

prezzo ex factory IVA esclusa 9,03 €;

prezzo al pubblico IVA inclusa 14,90 €;

forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina 150 mg e 300 mg come ranitidina cloridrato.

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Rottendorf Pharma GmbH Ennigerloh, Germania, Delta Ltd Reykjavikurvegi 78 IS 220 Hafnarfoordur Islanda.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione acida gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Ellison.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07273

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ivor»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 986 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: IVOR.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. - viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

2500 UI/0,2 ml 10 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577028/M (in base 10), 11XR64 (in base 32).

classe: «A»;

prezzo ex factory 17,87 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 29,50 euro (IVA inclusa);

3500 UI/0,2 ml 10 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577067/M (in base 10), 11XR7C (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 26,72 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 44,10 euro (IVA inclusa);

25000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 035577105/M (in base 10), 11XR8K (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 38,20 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 63,05 euro (IVA inclusa);

25000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 035577143/M (in base 10), 11XR9R (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory 57,25 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 94,49 euro (IVA inclusa);

25000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 035577182/M (in base 10), 11XR8Y (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory 76,35 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 126,01 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

2500 UI/0,2 ml 2 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577016/M (in base 10), 11XR5S (in base 32);

2500 UI/0,2 ml 30 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577030/M (in base 10), 11XR66 (in base 32);

2500 UI/0,2 ml 100 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577042/M (in base 10), 11XR6L (in base 32);

3500 UI/0,2 ml 2 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577055/M (in base 10), 11XR6Z (in base 32);

3500 UI/0,2 ml 30 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577079/M (in base 10), 11XR7R (in base 32);

3500 UI/0,2 ml 100 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577081/M (in base 10), 11XR7T (in base 32);

25000 UI/0,2 ml 10 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577093/M (in base 10), 11XR85 (in base 32);

25000 UI/0,2 ml 30 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577117/M (in base 10), 11XR8X (in base 32);

25000 UI/0,2 ml 100 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577129/M (in base 10), 11XR99 (in base 32);

25000 UI/0,3 ml 2 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577131/M (in base 10), 11XR9C (in base 32);

25000 UI/0,3 ml 30 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577156/M (in base 10), 11XRB4 (in base 32);

25000 UI/0,3 ml 100 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577168/M (in base 10), 11XRBJ (in base 32);

25000 UI/0,4 ml 2 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577170/M (in base 10), 11XRBL (in base 32);

25000 UI/0,4 ml 30 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577194/M (in base 10), 11XRCB (in base 32);

25000 UI/0,4 ml 100 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577206/M (in base 10), 11XRCQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione Ivor 2.500: 1 siringa da 0,2 ml contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 2.500 UI antifattore Xa di bemiparina sodica (equivalenti a 12.500 UI di anti-fattore Xa) per millilitro;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Composizione Ivor 3.500: 1 siringa da 0,2 ml contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 3.500 UI antifattore Xa di bemiparina sodica (equivalenti a 17.500 UI di anti-fattore Xa) per millilitro;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Composizione Ivor 25000:

1 siringa da 0,2 ml contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 5000 UI antifattore Xa di bemiparina sodica;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili;

1 siringa da 0,3 ml contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 7500 UI antifattore Xa di bemiparina sodica;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

1 siringa da 0,3 ml contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 7500 UI antifattore Xa di bemiparina sodica;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili;

1 siringa da 0,4 ml contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 10000 UI antifattore Xa di bemiparina sodica;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. - Julian Camarillo, 35 - 28037 Madrid Spain.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche:

2500 UI anti-Xa/0,2 ml: prevenzione delle tromboembolie in pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia generale. Prevenzione della coagulazione nella circolazione extracorporea durante emodialisi;

3.500 UI anti-Xa/0,2 ml: prevenzione delle tromboembolie in pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica. Prevenzione della coagulazione nella circolazione extracorporea durante emodialisi;

25.000: trattamento delle tromboembolie venose in presenza o assenza di embolia polmonare durante la fase acuta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07275

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rabitin»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 987 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: RABITIN.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone vetro soluzione iniettabile da 10 mg/5 ml - A.I.C. n. 036365017/M (in base 10), 12PSQT (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 10,00 €;

prezzo al pubblico IVA inclusa 16,50 €;

1 flacone vetro soluzione iniettabile da 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 036365029/M (in base 10), 12PSR5 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 42,00 €;

prezzo al pubblico IVA inclusa 69,32 €;

1 flacone vetro soluzione iniettabile da 150 mg/75 ml - A.I.C. n. 036365031/M (in base 10), 12PSR7 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 112,00 €;

prezzo al pubblico IVA inclusa 184,84 €.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di «Rabitin» contiene:

principio attivo: doxorubicina cloridrato 2 mg;

eccipienti: acido cloridrico, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Thymoorgan GmbH Pharmazie & Co KG, Shiffgraben 23, 38690 Vienenburg (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Cell Pharm GmbH, Medical Park Feodor Lynen Str. 23, 30625 Hannover, Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, case di cura e cliniche. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutche: carcinoma della mammella, sarcoma, carcinoma delle piccole cellule del polmone, linfoma maligno tipo MB Hodgkin o non - Hodgkin, leucemia acuta, cancro della tiroide, vescica, ovaio. Tumori pediatrici, come neuroblastoma.

La doxorubicina è usata frequentemente in regimi chemioterapici in combinazioni con altri farmaci citotossici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07274

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano «Quixil»

Estratto decreto AIC/UAC n. 991 del 9 giugno 2004

Specialità medicinale: QUIXIL.

Titolare A.I.C.: Omrix Biopharmaceuticals S.A. 200 - Chaussèe de Waterloo 1640 Rhode St. Genese - Belgio.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

2 fiale di soluzione da nebulizzare da 5 ml con dispositivo spray - A.I.C. n. 035601018/M (in base 10), 11YGMU (in base 32);

classe: «C»;

2 fiale di soluzione da nebulizzare da 2 ml con dispositivo spray - A.I.C. n. 035601020/M (in base 10), 11YGMW (in base 32);

classe: «C»;

2 fiale di soluzione da nebulizzare da 1 ml con dispositivo spray - A.I.C. n. 035601032/M (in base 10), 11YGN8 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione di adesivo tissutale.

Composizione:

principi attivi:

soluzione I (BAC) - proteina coagulabile umana* che contiene principalmente fibrinogeno e fibronectina 40-60 mg/ml e acido tranexamico 85/105 mg/ml (*la quantità totale di proteina è pari a 60-80 mg/ml);

soluzione II (trombina) - trombina umana 800-1200 IU/ml - calcio cloruro 5,6-6,2 mg/ml;

eccipienti:

BAC (componente biologico attivo);

arginino cloridrato, glicina, sodio cloruro, sodio citrato, calcio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

soluzione di trombina: albumina umana, mannitolo, sodio acetato, acqua per preparazioni iniettabili;

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Produzione: Omrix Biopharmaceuticals Ltd.

Plasma Fractionation Institute MDA Bload Center - Tel. Hashower - Tel Aviv 52621 - Isralele.

Controllo: Omrix Biopharmaceuticals S.A. - 200 Chaussèe de Waterloo - 1640 Rhode St. Genese - Belgio.

Indicazioni terapeutiche: «Quixil» è utilizzato come trattamento di sostegno per facilitare l'emostasi e ridurre le emorragie o le trasudazioni intra e post operatorie nelle seguenti occasioni: interventi di chirurgia epatica, quali resezioni epatiche e trapianti parziali di fegato; interventi di chirurgia ortopedica, quali sostituzioni totali dell'anca o sostituzioni totali del ginocchio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07276

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurosolv»

Estratto decreto AIC/UAC n. 992 del 9 giugno 2004

Specialità medicinale: NUROSOLV.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International LTD - Thane Road Nottingham NG23AA UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

18 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677210/M (in base 10), 120T0U (in base 32);

classe: «C»;

18 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677222/M (in base 10), 120T16 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: 1 compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti delle compresse orodispersibili menta: etilcellulosa, biossido di silicio precipitato, ipromellosa, mannitolo, aspartame, caramellosa sodica, magnesio stearato, aroma di menta;

eccipienti delle compresse orodispersibili limone: etilcellulosa, biossido di silicio precipitato, ipromellosa, mannitolo, aspartame, caramellosa sodica, magnesio stearato, aroma di limone.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Indicazioni terapeutiche: sintomatologie dolorose lievi o moderate quali mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, febbre.

Produzione e controllo: Ethypharm Industries Z.I. De Saint Arnoult 28170 Chateauneuf Thymerais Francia - Boots Healthcare International Thone Road Nottingham NG23AA(UK).

Ulteriori responsabili del confezionamento:

BCM Ltd 1 Thane Road Nottingham NG23AA (UK);

Brecon Pharmaceuticals Ltd Pharos House Wye Valley Business Park Hay - on - Wye HR3 PG (UK);

Budelpack Rhymney Ltd Heads of the Valley Industrial Estate Rhymney Gwent NP22 5RL (UK);

Boots Healthcare International Thone Road Nottingham NG23AA(UK).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midarine»

Estratto decreto n. 243 del 13 marzo 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIDARINE, rilasciata alla società GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, codice fiscale 00212840235, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione: «IV 10 ml 500 mg» (codice A.I.C. n. 010308017) viene autorizzata la confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml (codice A.I.C. n. 010308029).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 010308029 (in base 10), 09ULFX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 1,03, prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,70;

classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithKline S.p.a., nello stabilimento di San Polo di Torrile (Parma) strada Asolana n. 68 (tutte eccetto controllo sterilità).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: succinilcolina cloruro 100 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Midarine», bloccante neuromuscolare ad azione depolarizzante di breve durata è usato in anestesia come miorilassante per facilitare l'intubazione endotracheale, la ventilazione meccanica ed una vasta gamma di manovre chirurgiche ed ostetriche. «Midarine» può anche essere usata per ridurre l'intensità delle contrazioni muscolari durante la terapia convulsiva (elettrica o farmacologica).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 010308017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A07322

Comunicato di rettifica concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxeren».

Nella parte del comunicato: «estratto provvedimerito A.I.C. n. 537 del 3 maggio 2004» relativo al medicinale FLUOXEREN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 22 maggio 2004, alla pag. 28, seconda colonna ove è indicato:

«A.I.C. n. 025959038 - 12 compresse solubili 20 mg, varia a: "20 mg compresse solubili" 12 compresse»;

si legga:

«A.I.C. n. 025959038 - 12 compresse solubili 20 mg, varia a: "20 mg compresse dispersibili" 12 compresse».

04A07321

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2353
Yen giapponese	135,37
Corona danese	7,4350
Lira Sterlina	0,66450
Corona svedese	9,1981
Franco svizzero	1,5271
Corona islandese	88,03
Corona norvegese	8,4780
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58240
Corona ceca	31,355
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6620
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,4304
Leu romeno	41047
Tallero sloveno	239,8700
Corona slovacca	39,865
Lira turca	1773800
Dollaro australiano	1,7047
Dollaro canadese	1,6333
Dollaro di Hong Kong	9,6353
Dollaro neozelandese	1,8951
Dollaro di Singapore	2,1077
Won sudcoreano	1438,69
Rand sudafricano	7,4366

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07536

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle sotto elencate società cooperative:

1) «Cooperativa edilizia Minerva a r.l.», con sede in Como, costituita il 15 ottobre 1963, registro imprese n. 5928, posizione provinciale n. 289/81428;

2) «Società cooperativa Tra Pescatori a r.l.», con sede in Gera Lario (Como), costituita il 1º maggio 1955, registro imprese n. 4598, posizione provinciale n. 472/505584;

3) «Cooperativa edilizia delle Stazioni a r.l.», con sede in Como, costituita il 9 ottobre 1958, registro imprese n. 5049, posizione provinciale n. 489/63197;

4) «Società cooperativa Latteria Sociale di Mariano Comense e Uniti a r.l.», con sede in Mariano Comense, costituita il 15 dicembre 1932, registro imprese n. 2250, posizione provinciale n. 876/101410;

5) «Circolo cooperativo La Guzza a r.l.», con sede in Como, costituita il 30 agosto 1973, registro imprese n. 8681, posizione provinciale n. 1265/127344;

6) «Cooperativa edilizia Selvaregina a r.l.», con sede in Carimate, costituita il 25 febbraio 1974, registro imprese n. 8992 posizione provinciale n. 1360/138210, codice fiscale n. 00633060132;

7) «Cooperativa edilizia Verde Lariano 3 a r.l.», con sede in Como, cosituita il 28 gennaio 1976, registro imprese n. 9827, posizione provinciale n. 1434/145747, codice fiscale n. 00603970138;

8) «Cooperativa edilizia Residence Europa a r.l.», con sede in Como, costituita il 22 luglio 1976, registro imprese n. 11992, posizione provinciale n. 1664/147560;

9) «Cooperativa Trend a r.l.» con sede in Como, costituita il 2 aprile 1990, registro imprese n. 25301, posizione provinciale n. 2331/247481, codice fiscale n. 01888290135,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far intervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Bellinzona n. 111, tel. 031/3383008, fax 031/3383058 - 22100 Como, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle sotto elencate società cooperative:

1) «Cooperativa di Consumo di Plesio a r.l.», con sede in Plesio (Como), costituita il 13 marzo 1904, registro imprese n. 434, posizione provinciale n. 98/41737;

2) «Società cooperativa edilizia L'Amicizia», con sede in Cernobbio (Como), costituita il 22 marzo 1973, registro imprese n. 8442, posizione provinciale n. 1239/124129;

3) «Società cooperativa di abitazione Primavera a r.l.», con sede in Maslianico (Como), costituita il 9 aprile 1975, registro imprese n. 9426, posizione provinciale n. 1368/138583;

4) «Società cooperativa di abitazione Coop Casa Olgiate Comasco a r.l.», con sede in Olgiate Comasco (Como), costituita il 29 novembre 1979, registro imprese n. 12054, posizione provinciale n. 1662/172564;

5) «Società cooperativa Sanity Service '90 a r.l.», con sede in Como, costituita il 14 luglio 1988, registro imprese n. 22927, posizione provinciale n. 2245/235662, codice fiscale n. 01768890137;

6) «Cooperativa A. G. S. - Ausiliari Gestione Sosta a r.l.», con sede in Como, costituita il 16 ottobre 1991, registro imprese n. 16203, posizione provinciale n. 2404/256064, codice fiscale n. 01974130138;

7) «Cooperativa Santa Chiara a r.l.», con sede in Como, costituita il 9 dicembre 1991, registro imprese n. 27307, posizione provinciale n. 2414/256541, codice fiscale n. 01982600130;

8) «Planet Life Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Carugo (Como), costituita il 5 marzo 1998, registro società n. 257559, posizione provinciale n 2647/280981, codice fiscale n. 02377530130,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far intervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Bellinzona n. 111, tel. 031/3383008, fax 031/3383058 - 22100 Como, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07195-04A07196

Scioglimento della società cooperativa «Garofano», in San Tammaro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Garofano», con sede nel comune di San Tammaro, costituita in data 1° agosto 1984, con atto notaio Mario Colella, repertorio n. 8320, B.U.S.C. 3067, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07207

Scioglimento della società cooperativa «Euterpe», in Santa Maria Capua Vetere

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euterpe», con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere, costituita in data 24 aprile 1991, con atto notaio avv. La Porta Leonarrdo, repertorio n. 50973, B.U.S.C. 4218, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07208

Scioglimento della società cooperativa «Montanino», in Casagiove

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Montanino», con sede nel comune di Casagiove, costituita in data 2 febbraio 1981, con atto notaio dott. Salvatore Maturo, repertorio n. 36892, B.U.S.C. 2424/181475, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07209

Scioglimento della società cooperativa «La Mediterranea», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Mediterranea», con sede nel comune di Aversa, costituita in data 3 ottobre 1977 con atto notaio Farinaro Domenico, B.U.S.C. 1869/154194, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07210

Scioglimento della società cooperativa «Edil Saca», in Caserta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Edil Saca», con sede nel comune di Caserta, costituita in data 15 marzo 1989 con atto notaio dott. Paolo Provitera, repertorio n. 1956, B.U.S.C. 2715/191244, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07211

Scioglimento della società cooperativa «San Pasquale», in Trentola Ducenta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «San Pasquale», con sede nel comune di Trentola Ducenta, costituita in data 16 ottobre 1986 con atto notaio Domenico Farinaro, repertorio n. 23507, B.U.S.C. 3435, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07212

Scioglimento della società cooperativa «Global Tecnic servizi integrati per l'impresa a r.l.», in Turate

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Global Tecnic servizi integrati per l'impresa a r.l.», con sede in Turate (Como), costituita per rogito del notaio Lovisetti Paolo in data 12 gennaio 2001, repertorio n. 258715/28874, R.E.A. n. 267855 del registro imprese, B.U.S.C. n. 2766/297745, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far intervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via Bellinzona n. 111, tel. 031/3383008, fax 031/3383058 - 22100 Como, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07197

Scioglimento della società cooperativa «SAX a r.l.», in Como

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «SAX a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito del notaio Nessi Alberto in data 4 dicembre 2000, repertorio n. 203291/15759, R.E.A. n. 266159 del registro imprese, B.U.S.C. n. 2742/297727, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far intervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via Bellinzona n. 111, tel. 031/3383008, fax 031/3383058 - 22100 Como, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07198

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di sette società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione in calce elencate, che dagli accertamenti ispettivi effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via R. Lepetit, 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle sottoelencate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo:

1) «Service Coop. a r.l.», sede di Assago, viale Milanofiori, pal. F/1, costituita il 27 giugno 1980, codice fiscale 05875960154, BUSC 10655/178755;

2) «Alto Milanese a r.l.», sede di Villa Cortese, via Ferrazzi n. 2, costituita il 1º ottobre 1979, codice fiscale 04586450159, BUSC 10354/172250;

3) «Case economiche di via Carabelli 6/A a r.l.», sede di Milano, via Carabelli n. 6/A, costituita il 19 aprile 1962, codice fiscale 03912080151, BUSC 290/73477;

4) «Giardini Bazzini a r.l.», sede di Milano, corso Europa n. 14, costituita il 5 febbraio 1969, codice fiscale 01085740154, BUSC 6273/107569;

5) «Dipendenti comunali a r.l.», sede di Milano,via Benedetto Marcello n. 8, costituita il 9 ottobre 1968, codice fiscale 01282820156, BUSC 6183/106617;

6) «La Genco a r.l.», sede di Milano, via Adriano n. 96, costituita il 27 settembre 1991, codice fiscale 10488800151, BUSC 14823/260466;

7) «Renatese a r.l.» sede di Renate, via Trento Trieste n. 8, costituita il 29 luglio 1960, codice fiscale 07005810150, BUSC 2658/68153.

04A07328

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Amarene Brusche di Modena - Marene»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Amarene Brusche di Modena - Marene» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore tra i produttori di confettura di amarene brusche di Modena, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «AMARENE BRUSCHE DI MODENA - MARENE».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena - Marene» è riservata esclusivamente alla confettura che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Materia prima.*

La materia prima è costituita dai frutti di ciliegio acido, appartenenti a popolazioni di biotipi identificabili con i gruppi di amarene propriamente dette, oltre che di marasche, visciole e relativi incroci. Tali frutti devono provenire da piantagioni composte in tutto o in parte, comunque in misura non inferiore al 70%, dalle seguenti varietà: Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

2.2. *Caratteristiche del prodotto al consumo.*

Al momento dell'immissione al consumo il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: materia prima come sopra descritta al punto 2.1 (frutta utilizzata minimo gr 150 per 100 gr di prodotto finito), zuccheri totali (58-68%).

Non sono ammessi né coloranti, né conservanti, né addensanti.

Caratteristiche chimico-fisiche: aspetto esteriore: consistenza morbida, caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri; rifrazione a 20º C: 58-68 brix (con tolleranza +/- 2); pH: 3 (con tolleranza +/-0,5); acidità (espressa in acido citrico): ‹ 3 (con tolleranza +/- 0,5).

Caratteristiche organolettiche: sapore caratteristico della confettura di frutta in buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità.

Art. 3.

Zona di produzione, condizionamento e trasformazione

La zona di produzione, condizionamento e trasformazione della confettura a denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena - Marene» è rappresentata esclusivamente dall'intero territorio amministrativo della provincia di Modena e dal territorio limitrofo della provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S. Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato, come individuati dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

L'origine delle «Amarene brusche di Modena - Marene» è attestata da una storia plurisecolare.

Nel modenese il ciliegio è tradizionalmente presente, di solito accorpato in pochi esemplari, presso i casolari di campagna. Di ciò è, tra gli altri, testimone fin dal 1820 il grande botanico Giorgio Gallesio (cfr. il manoscritto «I giornali dei viaggi» stampato a Firenze nel 1995). Il primo esperimento di coltivazione intensiva della pianta viene attuato nel 1882 da un avvocato, Luigi Mancini, nel suo podere «La Colombarina» presso Vignola (v. G. Silingardi «I pionieri dell'economia modenese» in Bollettino della CCIAA di Modena, 1963).

La specifica vocazione del territorio favorì lo sviluppo della cerasicoltura su larga scala, sempre alla fine dell'800, come alternativa ai disastri provocati dalla fillossera della vite e dalla crisi della bachicoltura. I maggiori volumi di produzione non trovarono ostacoli ad una pronta collocazione sul mercato, sia in Italia che all'estero (v. Bollettini della CCIAA di Modena).

In tale contesto, le ciliegie brusche ebbero subito particolare fortuna anche nella trasformazione, sulla base di una tradizione secolare che affonda salde radici fin nel Rinascimento (Nannini «La gastronomia alla corte di Modena nei secoli XVI e XVII» in Archivio comunale di Modena). Nel 1662 è attestata una ricetta di confettura di ciliegia acida nel libro «L'arte di ben cucinare et istruire» di Bartolomeo Stefani, ma anche nei secoli successivi non mancano preziose testimonianze di una attività profondamente legata al territorio. Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 - il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padrone di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 (Tripi «Centonovantadue ricette dell'800 padano») e il secondo redatto da Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, e pubblicato nel 2001 (Ronzoni «Un libro di cucina modenese dell'ottocento») - che riportano modalità di preparazione della confettura molto vicine alla ricetta moderna. Su questi presupposti, il passaggio dalle case di abitazione ai laboratori artigiani e alle piccole e medie aziende non poteva che essere breve. Gli stabilimenti privati, pur utilizzando tecnologie più avanzate, riuscirono tuttavia a mantenere sostanzialmente invariati i principi di base della produzione. Essi vennero avviati nel decennio 1915-25 e alcuni, tuttora in attività, rappresentano la continuità storica di una delle più tipiche tradizioni modenesi.

L'origine del prodotto è garantita, inoltre, da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori, dei condizionatori e dei trasformatori in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Metodo di coltivazione, raccolta e stoccaggio.*

Le condizioni ambientali e di coltura dei frutteti destinati alla produzione della confettura a denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena - Marene» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli di norma usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire una illuminazione e arieggiamento dell'intera chioma dell'albero. In particolare, la distanza lungo la fila e quella tra le file non devono essere inferiori ai quattro metri, mentre le forme di allevamento devono essere a vaso o a fusetto, e loro varianti anche irregolari.

La coltivazione non richiede interventi particolari sotto il profilo della concimazione e della difesa fitosanitaria. È praticato l'inerbimento naturale nell'interfilare mentre sulla fila si opera con il diserbo chimico o pacciamatura per evitare danneggiamenti alle piante che hanno spiccata attitudine ai polloni. È consentita l'irrigazione di soccorso.

È vietata, comunque, ogni pratica di forzatura.

La raccolta viene effettuata nel periodo compreso dal 20 maggio al 31 luglio.

Per evitare la possibilità di danneggiamento parziale dei frutti, qualora il prodotto sia raccolto meccanicamente, la consegna all'impianto di trasformazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla raccolta.

Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative dei frutti ed evitare l'insorgere di fermentazioni è necessario tenere sotto controllo la temperatura mediante processo di raffreddamento esterno da avviarsi entro due ore dalla raccolta.

Il raffreddamento può avvenire attraverso la semplice immersione nei «bins» di acqua e di ghiaccio ovvero di sola acqua avente una temperatura non superiore ai 15ºC, come pure attraverso l'utilizzo di stazioni mobili di raffreddamento o di celle frigorifere presso i centri di raccolta che assicurino una temperatura variabile tra i 5º e i 15ºC.

5.2. *Metodo di lavorazione.*

Nella preparazione ed elaborazione della confettura a denominazione protetta «Amarene brusche di Modena - Marene», al fine di conferire al prodotto le sue peculiari caratteristiche, sono ammesse soltanto le pratiche di trasformazione tradizionali, riconducibili alla metodologia della concentrazione per evaporazione termica del frutto.

Al momento della trasformazione il prodotto deve essere maturo, deve cioè presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti.

La lavorazione inizia con l'inserimento dei frutti in una passatrice o denocciolatrice, dove questi vengono denocciolati e privati dei piccioli. Succo e frutta vengono quindi avviati al concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale non superiore al 35% in peso del prodotto e dove si predispone e si mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60º e 80ºC allo scopo di sciogliere lo zucchero.

Non è ammessa l'aggiunta di zuccheri diversi dal saccarosio.

È consentito l'utilizzo di acido citrico come correttore di acidità.

La concentrazione per evaporazione può avvenire, oltre che con il metodo classico del fuoco diretto a vaso aperto, anche sottovuoto. Questo secondo metodo è basato su di una depressione interna al concentratore e quindi su di una bollitura a temperatura inferiore (tra i 60º e i 70ºC), cosa che permette una riduzione dei tempi di lavorazione.

5.3. *Confezionamento.*

Al fine di salvaguardare la qualità del prodotto e garantirne il controllo e la tracciabilità, il confezionamento deve avvenire nella zona di produzione, condizionamento e trasformazione indicate all'art. 3.

Il prodotto viene confezionato e posto in commercio in idonei contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le seguenti capacità: 15 ml, 41 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 720 ml, 2650 ml, 5000 ml.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

il clima tendenzialmente subumido che caratterizza la zona di produzione e che, secondo la letteratura scientifica (V.M. Longstroth e R.L. Perry), per talune sue caratteristiche - come la distribuzione costante delle precipitazioni, con moderata eccedenza nel periodo invernale e moderata deficienza nel periodo estivo, e la temperatura, con periodi invernali non eccessivamente rigidi e periodi estivi mediamente temperati - influisce positivamente sulla coltivazione della pianta;

i fattori pedologici, consistenti nella diffusa presenza di suoli ben strutturati con discreta porosità e permeabilità e con una sostanziale conformazione di tipo franco limoso, che risultano particolarmente adatti alla coltivazione della pianta (V. Provincia di Modena «Indagine sui suoli», 1963);

i fattori sociali evidenziati dall'usanza, attestata dal Gallesio fin dai primi anni dell'800, di contornare i casolari di campagna di quattro o cinque piante di amarene allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte, nonché dalla esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello famigliare;

i fattori economici rilevabili dalla diffusione sul territorio, a partire dagli inizi del secolo scorso, di numerose aziende di produzione, di centri di raccolta e frigoconservazione, nonché di laboratori artigianali e di piccole e medie aziende di trasformazione;

i fattori produttivi evidenziati dalla persistenza nel territorio lungo i secoli di un sistema di produzione della confettura basato, pur nella inevitabile evoluzione tecnologica, sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto;

i fattori umani consistenti nella persistenza nel tempo di quel particolare «saper fare», che è legato alla necessità della rapida trasformazione di un frutto di ridotta conservabilità e che ha dato vita a un prodotto rinomato e apprezzato principalmente per la naturalità del processo produttivo, senza l'impiego di addensanti coloranti o conservanti, e l'alto contenuto di frutta rispetto allo zucchero immesso;

i fattori gastronomici, quali le numerose ricette che nel tempo testimoniano l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio sia a livello famigliare che artigianale, dalle più antiche - contenute in particolare ne «L'arte di ben cucinare et istruire» di Bartolomeo Stefani del 1662, nel manoscritto noto come «Centonovantadue ricette dell'800 padano» del 1860 e nel ricettario di Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, pure del 1860 - fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/1992.

Art. 8.

Etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni del regolamento CE 1726/1998 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

«Amarene brusche di Modena - Marene» seguita, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile denominazione di origine protetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto, consistente come da riproduzione sotto riportata, in una figura formata da una A graziata in carattere tipografico *times* e in colore verde scuro (pantone n. 363) nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena in colore rosso (pantone n. 1788) con gambo e foglia. Il gambo del frutto è nella sua lunghezza in colore verde chiaro (pantone n. 382) e all'apice in colore rosso (pantone n. 1788), mentre la foglia, che si confonde parzialmente con la lettera *A*, è in colore verde scuro nella parte superiore (pantone n. 363) e in colore verde chiaro nella parte inferiore (pantone n. 382). La figura è inscritta in un quadrato di mm 74×74. Nello spazio sottostante è riprodotta la scritta in colore nero

AMARENE BRUSCHE DI MODENA - MARENE D.O.P.

riportata in carattere tipografico *novarese medium* in tre righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale rispettivamente di mm. 106, 61, 30 e di altezza mm 7, fra loro distanziate di mm 4.

AMARENE BRUSCHE
DI MODENA - MARENE
D.O.P.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice.

Il produttore ha facoltà di indicare in etichetta i riferimenti alla varietà della pianta da cui proviene il frutto, l'annata di produzione, nonché il metodo di trasformazione impiegato.

La designazione «Amarene brusche di Modena - Marene» è intraducibile.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione di origine protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Amarene brusche di Modena - Marene», anche a seguito di processi di elaborazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/1992.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

04A07067

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Riso del Delta del Po» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dall'Associazione dei risicoltori del Delta del Po, con sede in Taglio di Po (Rovigo), via Romea n. 203, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DEL DELTA DEL PO».

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» è riservata ai frutti di riso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il frutto del riso appartenente al tipo «Japonica», Gruppo superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio.

Il «Riso del Delta del Po» - I.G.P., all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:

Varietà	Collosità riso cotto G/CM	Proteine % (*)
Baldo	› 4,5	› 6,60
Carnaroli	› 1,5	› 6,60
Volano	› 3,0	› 6,60
Arborio	› 3,5	› 6,60

(*) Valori espressi sulla sostanza secca

Art. 3.

Zona di produzione

L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la regione Veneto e l'Emilia Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po nonché dalle successive opere di trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione.

In particolare nel Veneto il Riso del delta del Po viene coltivato, in provincia di Rovigo nei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia Romagna tale produzione concerne la provincia di Ferrara nei comuni di Comacchio, Goro. Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra.

L'area è delimitata ad Est dal Mare Adriatico a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi.

Le fasi di trasformazione e confezionamento sono state da sempre tradizionalmente effettuate all'interno delle regioni nelle quali si trovano i territori di produzione del Riso del Delta del Po; tali fasi di trasformazione e confezionamento devono quindi aver luogo all'interno dell'intero territorio delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna anche al fine di garantirne la tradizionalità, l'effettuazione dei controlli e la tracciabilità del prodotto.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po poiché questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni.

La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione colturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva perciò importante nelle zone del delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e dà la possibilità di coltivare il riso solo «per valli ed altri luochi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura».

Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei terreni.

Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del Delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel Delta.

In provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960, e 1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90.

L'origine del prodotto è comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi tenuti e aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 5.

Tecnica di produzione e raccolta

Lavorazioni del terreno.

Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa (con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono caratterizzati da una lenta capacità drenante e dotati di elevata fertilità minerale. Dovrà essere eseguita un'aratura a profondità di 25 - 30 cm, seguita almeno da una erpicatura; successivamente il terreno dovrà essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque.

Analisi dei terreni.

Le aziende che producono Riso del Delta del Po devono eseguire almeno ogni 5 anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda un piano di concimazione eseguito da un tecnico agrario. Le quantità di concime minerale previste non potranno comunque superare quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni».

La varietà Carnaroli, che necessita di particolari terreni a prevalenza argillosa, può essere prodotta solo in terreni con pH superiore a 7,5. Le altre tre varietà possono essere prodotte in tutto il territorio definito dall'art. 3 del presente disciplinare.

Concimazioni.

I terreni sono dotati di elevata fertilità minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico nonché, nei terreni torbosi, di quello azotato. Per questo motivo nelle aziende è importante che le concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di concimazione aziendale comunque per quanto riguarda la concimazione minerale, non superando i seguenti massimali:

Azoto (N)	130 kg/ha
Fosforo (P_2O_5)	100 kg/ha
Potassio (K_2O)	100 kg/ha

Per quanto concerne la modalità di distribuzione esse possono essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico.

Rotazione colturale.

La risaia non può insistere sullo stesso terreno per più di otto anni, dopodiché dovrà entrare in rotazione per almeno due anni prima che vi sia riseminato riso.

Semina.

È necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate e certificate secondo legislazione vigente. La quantità massima di seme utilizzabile per ettaro è di 240 kg. La semina può essere effettuata in acqua con caduta libera o in asciutta sul terreno lavorato che dovrà immediatamente venir sommerso di acqua.

Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti.

La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze, grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidità relativa, consente di mantenere la pianta più asciutta e di conseguenza più sana.

È obbligatoria la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia - brusone).

È obbligatoria l'asciutta della risaia e l'esposizione al sole in caso di problemi causati da fitofagi del riso (crostacei, insetti, vermi).

La lotta alle erbe infestanti potrà avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina.

Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali è obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo.

A parità di principio attivo deve essere utilizzata quello con classe tossicologica inferiore.

Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione.

Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi:

Carnaroli:	6,0 ton/ha
Volano:	8,0 ton/ha
Baldo:	8,0 ton/ha
Arborio:	7,5 ton/ha

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano e GPL. L'umidità del risone essiccato non deve essere superiore al 14%.

La trasformazione industriale deve avvenire in stabilimenti e secondo procedure che garantiscano, al Riso del Delta del Po, il mantenimento delle caratteristiche indicate all'art. 2.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche del Riso del Delta del Po tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3.

Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un aroma ed una sapidità particolare.

I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilità minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco.

Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidità relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0ºC, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32ºC; da una piovosità generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta più asciutta e più sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in modo lento e costante, quindi più resistente alle malattie, con cariossidi ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo terzo autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Riso del Delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno.

Il riso viene immesso in scatole o in sacchetti adatti all'uso alimentare da 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

Sui contenitori dovrà essere apposto obbligatoriamente il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 × 30, e con caratteri di adeguata dimensione (altezza minima 5 mm) la dicitura «Riso del Delta del Po» seguita da «Indicazione Geografica Protetta» oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.».

Nella confezione dovrà essere indicata la varietà («Arborio», «Carnaroli», «Volano», «Baldo»). Sulla medesima confezione dovrà anche apparire nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

Indicazioni diverse dalla dicitura Riso del delta del Po - Indicazione Geografica Protetta, dovranno avere dimensioni non superiori ad 1/3 di quelle utilizzate per «Riso del Delta del Po».

Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» è composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (Pantone n. 1205c) di mm 10, bordata esternamente per mm 10 di colore verde. All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po», sulla metà superiore e «Indicazione Geografica Protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (Pantone 557 cvc). Entrambe le scritte hanno carattere Century Gothic Grassetto.

Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (Pantone 557 cvc), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po

(canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna (Pantone n. 1205 c), al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (Pantone Hexacrome H20 - 4 cvc). A seconda della tipologia dei terreni di provenienza, rispettivamente a componente argillosa o torbosa, il prodotto potrà portare anche le seguenti due diciture: «Riso delle Terre Bianche» se il prodotto è proveniente da terreni argillosi, ovvero «Riso delle Terre Brune» nel caso di prodotto proveniente da terreni torbosi.

04A07068

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane», ai sensi del Regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato promotore DOP Olio extra vergine di oliva «Colline Beneventane» con sede in Benevento, c/o C.C.I.A.A. piazza IV novembre, 1, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE BENEVENTANE».

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP è riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

Cultivar - Caratteristiche

L'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato:

ortice, per non meno del 60%;

frantoio, leccino, moraiolo, ortolana e racioppella da sole o congiuntamente, per non più del 30%.

Negli oliveti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 10%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 6.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di O.E.V. D.O.P. «Colline Beneventane» comprende i territori posti ad una altitudine inferiore a 650 metri s.l.m. dei seguenti comuni: Apice, Apollosa, Arpaise, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere in Val Fortore, Ceppaloni, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro.

Art. 4.

Origine

La coltura dell'ulivo attraverso i secoli ha avuto alterna fortuna ma non ha mai subito significativi decrementi, sia in termini di superficie, che d'interesse economico, in considerazione della vocazionalità ambientale e dell'intimo legame che le popolazioni locali hanno da sempre nutrito per l'ulivo e per l'olio. La conoscenza e la cura che l'olivicoltore sannita mette da tempo remoto nella produzione di olio di qualità è dimostrata nella documentazione storica che puntualmente evidenzia parametri di pregio già noti fin dal diciottesimo secolo.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Sistemi di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a Denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3.

I nuovi impianti dovranno essere di tipo specializzato, utilizzando per il 70% la varietà di Ortice, e le forme di allevamento sono libere.

La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Devono essere previste concimazioni organiche e minerali.

Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente.

Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.

La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, è attuata nel rispetto dei programmi di lotta guidata dalla regione Campania, previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento.

Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia.

È vietato l'uso di cascolanti.

Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varietà, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.

Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura.

Le olive devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, è di 10 tonnellate/Ha.

La produzione massima di olive a pianta è di kg 40.

La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona di produzione di cui al precedente art. 3, non può superare il 23% espressa in chilogrammi.

Art. 6.

Modalità di oleificazione e conservazione

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche di seguito indicate.

La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27ºC; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varietà e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito indicate. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti.

È vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione. È vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.

La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica, dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati ed asciutti con temperatura interna non inferiore a 15ºC e non superiore a 22ºC.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Colline Beneventane» all'atto del confezionamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

caratteristiche organolettiche:

colore: verde/giallo

Descrittore	Mediana (*)
Difetti	0
Fruttato di oliva	3,5 - 6
Amaro	2 - 5
Piccante	2 - 5
Pomodoro	2 - 5

(*)CVr% ≤ 20

caratteristiche chimico-fisiche:

acidità libera max:	‹ 0,50;
numero di perossidi:	‹ = 12 Meq/kg
K 232:	‹ = 2,20
polifenoli totali:	› = 150 mg/kg

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

L'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» D.O.P. presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, derivanti dalle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile dagli altri oli anche prodotti nelle zone limitrofe.

L'ambiente è quello tipico del meridione d'Italia, caratterizzato da piogge concentrate nel periodo autunno-inverno. Gli inverni non sono estremamente rigidi e le estati non sono eccessivamente calde, alleviate dalle correnti fresche delle zone più alte.

In questo habitat naturale, dal clima particolarmente mite, l'olivo ha trovato il suo ambiente ideale, per cui è stato largamente utilizzato dagli operatori del settore, nella messa a coltura dei terreni, specie se collinari.

L'assetto geo-morfologico è frutto di una attività geologica molto intensa. La parte montuosa emerse, con il resto dell'Appennino, durante il Triassico ed il Cretaceo ed assunse l'aspetto attuale tra il Miocene ed il Pliocene, conferendo al territorio l'attuale morfologia prevalentemente collinare, con terreni dotati di buona profondità, nonché caratterizzati da tessitura che va dall'argilloso al medio impasto, allo sciolto, spesso forniti di elementi vulcanici utili sia alla struttura che alla fertilità.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Colline Beneventane» D.O.P. sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992.

Art. 9.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Colline Beneventane» D.O.P. compreso l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in bottiglie di vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta;

a) sulle etichette dovrà essere riportato il nome della denominazione di origine protetta Colline Beneventane in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura;

b) dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo: una tipica macina in pietra stilizzata di colore verde, realizzata in un gioco di contrasti con il fondo giallo. L'immagine e la scritta «Colline Beneventane» sono raccolte in una forma circolare. L'area superiore è impegnata dalla scritta di colore verde mentre in basso chiude il cerchio la base della macina nel cui corpo è riportata la sigla D.O.P. di colore giallo. Il cerchio, dal profilo irregolare, ha una cornice anch'essa irregolare di colore verde. I colori di riferimento sono: giallo pantone 106 U per il fondo; verde pantone 575 U per scritta ed immagini. Il carattere utilizzato Bodoni modificato in altezza (90%);

c) in etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione;

d) è consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico;

e) è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto;

f) alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse dalla denominazione di origine protetta;

g) è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
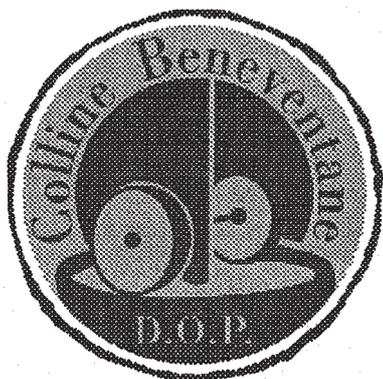
04A07069

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Suino Cinto Toscano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Suino Cinto Toscano» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la Tutela della Cinta Senese, con sede in Siena, via Camollia, 86, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SUINO CINTO TOSCANO».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Suino Cinto Toscano» è riservata esclusivamente alle carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del regolamento CEE 2081/92.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La D.O.P. Suino Cinto Toscano è riservata ai suini da carne allevati allo stato brado/semibrado in ambiente caratterizzato da boschi e/o terreni seminativi-pascolativi tipici della Toscana.

Razza: il Suino Cinto Toscano deve provenire da soggetti provenienti da accoppiamenti entrambi iscritti al registro anagrafico e/o libro genealogico del tipo generico «Cinta Senese».

Identificazione: i soggetti devono essere identificati non oltre quarantacinque giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sull'orecchio di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. È consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessità di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione del Suino Cinto Toscano è rappresentata dal territorio amministrativo della regione Toscana.

Art. 4.

Elementi che comprovano il legame con l'origine

Il Suino Cinto Toscano rappresenta la denominazione storica che si identifica con il tipo genetico Cinta Senese. Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti derivanti da fonti storiche, scritte ed iconografiche fin dal XII secolo. Celebre è l'affresco del 1340 di Ambrogio Lorenzetti nell'allegoria del «Buongoverno» sito nel Palazzo Civico di Siena;

riferimenti economici quali il ruolo strategico che l'allevamento di tale suino rappresentava per l'economia dell'epoca: si trattava di una preziosa fonte di produzione alimentare di proteine e grassi metabolizzati dell'animale, sfruttando le risorse spontanee come il pascolamento delle aree boscate e l'utilizzo degli scarti dell'economia rurale;

riferimenti sociali, culturali e gastronomici, quali l'utilizzazione delle carni per la macellazione e la trasformazione in salumi tradizionali del territorio d'origine (esempio: citazione di Bartolomeo Benvoglienti «Trattato de l'origine et accrescimenti de la Città di Siena» edito in Roma - Giuseppe degli Angeli, 1571).

Tutto ciò determina un prodotto peculiare, le cui caratteristiche distinguono la carne prodotta da altre carni suine.

Il legame è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i soggetti interessati:

iscrizione ad un apposito elenco, opportunamente distinto per allevatori, macellatori o sezionatori;

assoggettamento al sistema di controllo previsto dal successivo art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Allevamento: i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semibrado a partire dal quarto mese di vita (gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli); il limite massimo di capi allevabile è di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto ciò per favorire i controlli sanitari e i parti.

Alimentazione: l'alimentazione è fornita dal pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole. È altresì consentito l'impiego di una integrazione alimentare di esclusiva provenienza vegetale con concentrati (farine, pastoni e pellets). È consentito inoltre l'impiego di integratori minerali. È espressamente vietato l'utilizzo di scarti di produzione industriale tal quale (quali sieri, derivati del latte, polpe di barbabietola, panelli e/o estratti di girasole, farine e o derivati di carne/pesce, sanse di oliva, vinacce).

Macellazione: gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di età.

Caratteristiche fisico-chimiche: la carne del Suino Cinto Toscano, per avere diritto alla denominazione di origine protetta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche (per gr 100 di carne edibile - 24 ore *post mortem*);

contenuto in acqua: non superiore al 78%;

contenuto in grassi: non inferiore al 2,5% (riferito al muscolo);

pH finale: da 5,6 a 6,0.

Caratteristiche visive-organolettiche: la carne di Suino Cinto Toscano, per avere diritto alla denominazione di origine protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche visive-organolettiche:

colore: rosa acceso e/o rosso;

tessitura: fine;

consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il Suino Cinto Toscano, in tutte le sue fasi di produzione, presenta un profondo legame con l'ambiente in cui viene allevato, ed ancora oggi, grazie alla sua rusticità ed alle caratteristiche dell'allevamento rappresenta una singolare opportunità proprio per le aree fortemente svantaggiate di cui il territorio toscano è ricco. Il suo allevamento permette di realizzare un'attività economica di prospettiva e assicura così il presidio dell'uomo nelle zone marginali e boschive. Proprio le caratteristiche peculiari della razza hanno permesso, nel tempo, il mantenimento di un sistema di allevamento con metodi ancor oggi utilizzati dagli allevatori di Cinta Senese. La razza presenta infatti caratteristiche di ruralità, frugalità, adattamento all'ambiente e resistenza alle malattie che non trovano riscontri nelle altre razze comunemente allevate.

Tutto il territorio compreso dall'areale è espressione delle condizioni più idonee all'allevamento dei suini ed in special modo alla razza Cinta Senese: importanti riscontri in materia si trovano nel trattato di zootecnia speciale (prof. Ettore Mascheroni), edito nel 1927, e sulla Nuova Enciclopedia Agraria Italiana. Nel 1890 circa, il dott. Dondi G., della cattedra ambulante di agricoltura di Siena, conferma l'adattamento dell'allevamento della razza «Cinta Senese» quale «la più antica razza italiana adatta al duro ambiente delle colline e della montagna toscana».

Sempre nel testo del Mascheroni si cita testualmente «Oscura è l'origine di questa razza, ma si ha motivo di ritenere che sia lontanissima perché i più vecchi agricoltori del Senese ricordano di averla sempre allevata» ed ancora «la carne è ottima e molto saporita e sono noti in commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo le salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevole quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese. Ancora oggi risultano molto ricercati i prodotti della salumeria derivanti da questo prodotto.

Il sistema di allevamento ancor oggi utilizzato consiste nel «pascolamento», per il quale la «Cinta Senese» appare particolarmente adatta, e nella produzione in ambiente semibrado permettendo, in particolar modo nella fase di ingrasso, l'utilizzo delle risorse del territorio, quali i boschi misti ricchi di specie quercine idonee alla produzione della ghianda e/o in terreni seminativi marginali. Questi pascoli, (spesso poveri e argillosi) sono usualmente coltivati a foraggiere da pascolo, quali lupinella, ginestrino, trifoglio, ecc. e sono tutti tipici dell'ambiente pedoclimatico toscano. Altresì diffuso, anche nel lontano passato, l'allevamento nelle zone boschive con macchia tipicamente mediterranea, soprattutto fra le province di Siena, Grosseto e Pisa. La culla storica della razza viene considerata nella «montagnola senese», comprendente i comuni di Casole d'Elsa, Poggibonsi, Siena, Sovicille.

Ancora oggi i prodotti derivanti dall'allevamento di questa razza vengono utilizzati da alcune famiglie nelle aree rurali a scopo medicinale utilizzando i depositi adiposi dell'animale per la preparazione di unguenti.

Art. 7.

Controlli

I controlli per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento/etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto sono quelle previste dalla normativa vigente. Oltre a quelle previste è obbligatorio:

il prodotto deve essere immesso al consumo provvisto di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e della identificazione;

il contrassegno è costituito dal logo, di cui all'art. 10;

l'apposizione dal marchio deve essere effettuata nell'impianto di macellazione o trasformazione;

il marchio deve essere ben visibile in tutte le sue fasi di distribuzione;

eventuali informazioni a garanzia del consumatore.

Art. 9.

Trasformazione e/o elaborazione del prodotto interessato

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predetti funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92;

l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

L o g o

Scudo araldico di colore rosso scuro (Terra di Siena) con raffigurazione di Suino in colore grigio scuro con fasciatura sul tronco centrale di colore bianco, il tutto in circonferenza di colore rosso scuro (ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero 7%). Il carattere tipografico utilizzato per il logo-tipo «Suino Cinto Toscano tipo genetico Cinta Senese» è il Block.
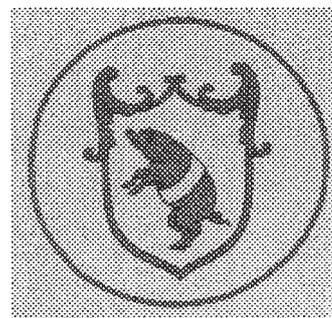
SUINO CINTO TOSCANO D.O.P.
TIPO GENETICO
CINTA SENESE

04A07168

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla CNIM S.r.l., in Roma

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 luglio 2004:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 15 gennaio 2004 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CNIM S.r.l., con sede legale in via Barberini, 68 - Roma;

allegato V: esame CE del tipo (Modulo C);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

04A07127

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla OCERT - Organismo certificazioni tecniche S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 luglio 2004:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 6 novembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

OCERT - Organismo certificazioni tecniche S.r.l., con sede legale in Corso Rosselli, 91-*bis*/7 - Torino;

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

04A07126

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Milano, alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», in Pavia.

Con decreto ministeriale 7 luglio 2004 alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», con sede in Pavia, via Veneroni n. 18, è revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale sito in Milano, via Toffetti n. 90/94.

04A07204

Sostituzione dei componenti del comitato di sorveglianza della società FID.IN.GEST. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., in Milano.

Il Ministro delle attività produttive, con decreto 5 luglio 2004 ha accettato le dimissioni dell'avv. Luciano De Rienzo e del dott. Pietro Juso, rispettivamente da Presidente e da componente del Comitato di sorveglianza delle società FID.IN.GEST. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., tutte con sede in Milano ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decorrenza dalla data del provvedimento.

Dalla predetta data, nel Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società FID.IN.-GEST. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., tutte con sede in Milano sono stati nominati i signori:

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, dirigente del Ministero delle attività produttive, in qualità di esperto;

avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza), il 15 marzo 1925, con studio in Roma via Bartolomeo Ammannati n. 3, in qualità di esperto.

Il Comitato di sorveglianza è, pertanto, così composto:

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di Presidente;

avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza), il 15 marzo 1925, con studio in Roma via Bartolomeo Ammannati n. 3, componente;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi il 1º marzo 1935, componente.

04A07205

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Adozione dello statuto dell'ente Parco nazionale del Vesuvio

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 23 marzo 2004, prot. DEC/DPN/413, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

04A07194

AGENZIA DEL TERRITORIO

Regolamento di amministrazione

Testo deliberato nella riunione del comitato direttivo del 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nelle riunioni del comitato direttivo del 19 aprile 2001, del 7 febbraio 2002, del 26 febbraio 2004 e del 22 aprile 2004.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Art. 1.

Principi

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia perseguono le finalità istituzionali definite dallo statuto ispirandosi ai seguenti principi:

a) orientamento alla qualità ed all'economicità del servizio reso ai cittadini, ai professionisti ed agli enti destinatari, a partire dall'individuazione delle loro esigenze espresse o potenziali. Allo stesso principio si ispirano i rapporti organizzativi e la comunicazione interna in una logica di reciproco servizio nell'esercizio dei rispettivi ruoli;

b) orientamento dei comportamenti organizzativi individuali e di gruppo ai risultati ed alla soluzione dei problemi, superando logiche legate al semplice adempimento o alla mera competenza formale;

c) aderenza alle realtà territoriali regionali e collaborazione con il sistema delle autonomie, in particolare, in funzione del trasferimento ai comuni della gestione diretta del catasto;

d) adozione a tutti i livelli organizzativi di nuovi sistemi e modalità di gestione delle risorse impiegate dall'Agenzia, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo della professionalità di tutto il personale;

e) definizione di un sistema di allocazione di funzioni, obiettivi e risorse finalizzato all'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale;

f) integrazione e cooperazione tra le strutture operative e di supporto in funzione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivi;

g) integrazione delle strutture organizzative con gruppi di progetto temporanei per la gestione di obiettivi innovativi di particolare rilevanza richiedenti il concorso di diverse competenze professionali;

h) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo, sulla flessibilità operativa, sulla crescita professionale e sul controllo dei risultati;

i) valorizzazione di stili di direzione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico di appartenenza ad un'organizzazione che persegue fini pubblici primari.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e responsabilità dei procedimenti, di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [1].

[1] Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce.

Art. 2.

Organi e struttura organizzativa

1. Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'Agenzia si articola in strutture centrali e regionali, con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici provinciali, con funzioni operative.

3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici provinciali.

4. I responsabili delle strutture centrali di vertice dipendono dal direttore dell'Agenzia; i responsabili delle strutture regionali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dipendono gerarchicamente dal direttore dell'Agenzia e funzionalmente dalle strutture centrali; gli altri direttori regionali dipendono gerarchicamente dal consigliere responsabile del coordinamento operativo (indicato nell'art. 3, comma 3, lettera *b)*, e funzionalmente dalle strutture centrali; i responsabili delle strutture provinciali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalle strutture regionali.

Art. 3.

Strutture centrali

1. Le strutture centrali preposte alle funzioni relative ai servizi erogati dall'Agenzia sono:

a) la direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, che cura la definizione di metodologie, regole e procedure innovative in materia di servizi cartografici, catastali e di pubblicità immobiliare, anche nell'ottica della realizzazione dell'anagrafe integrata dei beni immobili; cura il processo di decentramento ai comuni della gestione del catasto tenendo conto di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 18 dello statuto; coordina l'erogazione dei servizi di competenza dell'Agenzia; coordina le funzioni svolte rispettivamente dall'Agenzia e dai comuni; assicura l'integrazione delle banche dati e lo sviluppo di sistemi per la conoscenza del territorio;

b) la direzione centrale osservatorio mercato immobiliare, che cura la rilevazione ed elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti ed ai tassi di rendita, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi ed elaborazioni;

c) la direzione centrale consulenze e stime, che cura le funzioni relative alle consulenze tecniche ed ai servizi estimali.

Le strutture sopra elencate governano i processi riferiti all'intero ciclo gestionale delle funzioni e dei servizi loro affidati, compresi quelli offerti sul mercato, secondo la specificazione delle funzioni definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Un comitato di coordinamento operativo, composto dai responsabili delle strutture sopraindicate, assicura l'integrazione tra i rispettivi processi ed in particolare tra quelli relativi al catasto, alla pubblicità immobiliare ed all'osservatorio del mercato immobiliare.

2. Le strutture centrali preposte a funzioni relative alla gestione delle risorse impiegate dalle strutture dell'Agenzia o a funzioni specialistiche sono:

a) la direzione centrale affari generali e legali, che cura gli affari non riconducibili alla competenza delle altre strutture di supporto ed in particolare fornisce assistenza sulle problematiche giuridiche e legali; gestisce i processi per l'approvvigionamento dei beni e servizi di diretta competenza e coordina l'attività complessiva dell'Agenzia in questa materia; cura le relazioni con il contesto fornendo assistenza in materia a tutte le strutture centrali e decentrate, promuove l'immagine dell'Agenzia e cura la comunicazione istituzionale; definisce le politiche per la gestione del patrimonio di pertinenza dell'Agenzia e cura la gestione di quello utilizzato dalla sede centrale, assicura i servizi generali della stessa; è preposta alle attività relative alla logistica ed alla sicurezza delle strutture dell'Agenzia;

b) la direzione centrale pianificazione, controllo e amministrazione, che sviluppa e promuove l'adozione dei sistemi di controllo direzionale, anche in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, coordina il processo di budgeting e di controllo dell'avanzamento della gestione e assiste il direttore dell'Agenzia nella gestione dei rapporti relativi alla convenzione con il Ministro; assicura la predisposizione del bilancio, la gestione della contabilità, l'elaborazione dei rendiconti ed assicura la collaborazione dell'Agenzia con gli organi esterni di controllo;

c) la direzione centrale risorse umane, che cura le funzioni relative alla pianificazione, reclutamento, inserimento, gestione, sviluppo, formazione ed amministrazione del personale e alle relazioni sindacali; sviluppa e coordina l'applicazione di sistemi di valutazione del potenziale, delle posizioni organizzative e delle prestazioni della generalità del personale;

d) la direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, che cura l'adeguamento degli assetti organizzativi e promuove e coordina le iniziative per l'ottimizzazione e la revisione dei processi di lavoro e delle procedure per la realizzazione del sistema qualità; cura la pianificazione e garantisce la realizzazione dei sistemi informatici e telematici, in rapporto sinergico con le strutture preposte all'erogazione dei servizi dell'Agenzia tenendo conto del processo di decentramento previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) il servizio ispettivo che assicura, mediante aggiornate metodologie, controlli sull'operato delle strutture centrali, regionali e provinciali, anche di regolarità amministrativa e contabile, relativi alla corretta applicazione nei processi di lavoro della normativa esterna ed interna nonché all'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Le posizioni di consigliere sono:

a) il consigliere scientifico, che fornisce alta consulenza scientifica al direttore dell'Agenzia nelle materie di competenza di quest'ultima, attraverso la trattazione di problematiche di carattere strategico, anche al fine di fornire agli organi ministeriali i contributi di competenza dell'Agenzia nella definizione delle politiche fiscali e normative; coordina lo sviluppo di progetti assegnati dal direttore e collabora alla promozione e definizione di processi innovativi, attraverso attività di ricerca e sperimentazione; favorisce lo sviluppo delle relazioni con il contesto tecnico-scientifico e con gli organismi esteri preposti alla amministrazione dei beni fondiari, anche attraverso la promozione del finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

b) il consigliere, che alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia, svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle strutture regionali alle quali è preposto un dirigente non di vertice, nonché oltre le funzioni delegate dal direttore.

4. Il direttore dell'Agenzia può avvalersi di un dirigente, con posizione di consigliere, cui affidare progetti o incarichi specifici di alta consulenza connessi ad iniziative strategiche ed operative.

5. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle strutture centrali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con le direzioni centrali «risorse umane» e «organizzazione e sistemi informativi».

Art. 4.

Strutture regionali

1. Le direzioni regionali assumono la responsabilità della gestione degli obiettivi e delle risorse nell'area geografica di competenza, ed in particolare:

a) assicurano i processi di pianificazione e controllo, definendo obiettivi e risorse con le strutture provinciali dipendenti e con quelle centrali nel processo di budgeting;

b) curano il coordinamento della gestione operativa dei servizi erogati dalle strutture provinciali, assumendo corresponsabilità sui risultati;

c) esercitano le funzioni decentrate non attribuite alle strutture provinciali;

d) gestiscono i rapporti con la regione e coordinano il complesso delle relazioni con il sistema delle autonomie locali e le relative associazioni.

2. Le direzioni regionali sono istituite nel capoluogo di ciascuna regione, eccetto quella del Trentino Alto Adige.

3. Nelle regioni Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, in cui sono operanti non più di due uffici provinciali, la direzione regionale assume anche le funzioni operative proprie dell'ufficio provinciale del capoluogo.

4. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle direzioni regionali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con le direzioni centrali «risorse umane» e «organizzazione e sistemi informativi».

Art. 5.

Uffici provinciali

1. Gli uffici provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia; svolgono funzioni prevalenti di carattere operativo provvedendo all'erogazione dei servizi dell'Agenzia e curano i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali; svolgono le funzioni gestionali ad essi attribuite con i provvedimenti di cui al comma 4.

2. Gli uffici provinciali dipendono dalle direzioni regionali con cui definiscono, nell'ambito del processo di budgeting, gli obiettivi da perseguire e le risorse correlate, rispondendo alle stesse per il monitoraggio della gestione e per ogni esigenza di supporto e coordinamento. Gli uffici provinciali di Trento e di Bolzano dipendono dalla direzione regionale del Veneto.

3. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività per processi e, in relazione alle loro specificità, lo sviluppo di figure polivalenti e la promozione del lavoro di gruppo, al duplice scopo di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi.

4. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna degli uffici e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei responsabili delle direzioni regionali concertata con le direzioni centrali «risorse umane» e «organizzazione e sistemi informativi».

Art. 6.

Strutture di vertice

1. Costituiscono strutture di vertice:

a) le strutture centrali indicate all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4;

b) le seguenti direzioni regionali: Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.

Art. 7.

Servizi di controllo interno

1. Nelle strutture centrali, regionali e provinciali le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unità che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

Art. 8.

Disposizioni attuative

1. Il direttore dell'Agenzia assicura l'attivazione graduale delle disposizioni regolamentari nelle quali trovano specificazione le funzioni di competenza delle diverse strutture. In particolare, l'istituzione delle direzioni regionali avrà concreta attuazione previa definizione puntuale delle funzioni indicate all'art. 4, comma 1, in correlazione con l'eventuale predisposizione logistica e con l'individuazione e la formazione delle risorse umane necessarie.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1.

2. Per il primo biennio di operatività dell'Agenzia è istituita la struttura di vertice «Sviluppo e monitoraggio del processo di cambiamento», avente il compito di assicurare la messa a regime del nuovo assetto delle strutture centrali preposte alle funzioni relative alla gestione delle risorse o a funzioni specialistiche con particolare riguardo alle questioni poste dall'articolazione del Dipartimento del territorio in due distinte agenzie. A tali fini il titolare della struttura coadiuva il direttore dell'Agenzia e svolge le funzioni di vice direttore con le deleghe assegnategli. In relazione a dette finalità tale posizione è ricoperta da un dirigente che abbia svolto funzioni di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del territorio.

Titolo II

PERSONALE

Capo I

Ordinamento del personale

Art. 10.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee (aziendali) di pianificazione sono oggetto di concertazione sindacale, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.

Art. 11.

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 12.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti n. 450;

b) non dirigenti n. 12.950.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Capo II

Personale dirigente

Art. 13.

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 14.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1).

2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 4 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 15.

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti da settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

---

(1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

Art. 16.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato da due a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 15.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 26.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Capo III

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 17.

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1).

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1), con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

(1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 18.

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1).

Capo IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 19.

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 20.

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 21.

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1) e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.

3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre agenzie fiscali e il Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

(1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce.

Art. 22.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.

2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 23.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. In applicazione dell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel C.C.N.L. in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 25.

M i s s i o n i

1. In attesa della definizione del C.C.N.L. del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 26.

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 14, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall'art. 14 del presente regolamento, in conformità all'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, fino al 31 dicembre 2004.

Art. 26-*bis.*

Incarichi dirigenziali a personale esterno

1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'art. 15, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previe intese, fino al massimo del sette per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

Art. 27.

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nella misura massima di dieci unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 28.

Accordi sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, compresa l'area della dirigenza, le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del C.C.N.L. del Ministero dell'economia e delle finanze e del contratto nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

04A07075

REGIONE VALLE D'AOSTA

Conferimento delle funzioni di conservatore del registro delle imprese di Aosta

L'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro della regione autonoma Valle D'Aosta comunica che la giunta regionale, con deliberazione n. 2235, in data 28 giugno 2004, ha disposto il conferimento delle funzioni di conservatore del registro delle imprese di Aosta alla dott.ssa Claudia Nardon, capo del servizio registro delle imprese e albo delle imprese artigiane del medesimo assessorato.

04A07218

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del «Creribanco» Credito Cooperativo di Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Alessandria.

Si comunica che in data 18 giugno 2004 l'amministrazione straordinaria del «Creribanco» Credito Cooperativo di Alessandria - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Alessandria, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2003, ha avuto termine a seguito della fusione per incorporazione della stessa B.C.C. nella «Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Alba (Cuneo).

04A07118

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Elenco delle ditte assegnatarie dei marchi di identificazione che anno cessato l'attività.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1946, si rende noto che le elencate imprese, già assegnatarie dei marchi sono decadute dalla concessione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati all'ufficio scrivente.

Marchio	Ragione sociale	Sede
PA 158	Buscemi Salvatore	Palermo
PA 215	Migliaccio Paolo	Palermo

04A07217

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401169/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 2 1 *

€ 0,77